

Azienda "Avicola
Bacco srl"
di Codevigo (PD)

Variante al PAT di
Codevigo per ampliamento
attività produttiva

Verifica di
Assoggettabilità
(art. 12 D.Lgs. 152/2006)

VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA VAS (art. 12 del D.Lgs. 152/2006)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

AMPLIAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN VARIANTE AL PAT



Il Committente
Avicola Bacco srl

Il Progettista
Ing. Fausto Fellin

Valutatore
Arch. Giovanni Battista PISANI



Studio AmbiTerr
45026 Lendinara (RO) - Via Sagredo Centro, 57
Tel./Fax: 0425-601094
e-mail: arch.pisani@ambiterr.it

Novembre 2018

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Sommario

CAPITOLO 1 – PROCEDURE E CONTENUTI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS	5
1.1. Introduzione.....	5
1.2. Premessa	5
1.3. La procedura della Verifica di Assoggettabilità alla VAS nella Regione Veneto.....	6
CAPITOLO 2 – LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PAT DI CODEVIGO.....	11
2.1. Approvazione del PAT.....	12
2.2. Il riesame del parere n. 49 del 09 ottobre 2014 del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale.....	12
2.3. Adeguamento del PAT al Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 0148465 del 28 ottobre 2014, nonché al parere VTR n. 4 del 29 gennaio 2015	13
2.4. Adeguamento del Rapporto Ambientale al parere VTR n. 4 del 29 gennaio 2015.....	13
2.4.1. Le disposizioni normative relative alla predisposizione del Rapporto Ambientale.....	13
2.4.2. Direttiva VAS 2001/42/CE	13
2.4.3. Attuazione della Direttiva 2001/42/CE.....	14
2.4.4. Le disposizioni del Codice dell'Ambiente e le procedure amministrative della Regione Veneto	14
2.4.5. Le diverse fasi per integrare VAS e procedura urbanistica	14
2.4.6. Rapporto Ambientale Preliminare sul parere V.T.R. n. 4 del 29 gennaio 2015	15
2.4.7. Adozione del Rapporto Ambientale Preliminare sul parere V.T.R. n. 4 del 29 gennaio 2015	15
CAPITOLO 3 – La Variante al PAT	16
3.1. Premessa	16
3.2. Lo stato di fatto dell'ambito oggetto di Variante.....	23
3.2. Proposta della Variante	26
3.3. Le relazioni specialistiche.....	29
3.3.1. Relazione Idraulica Preliminare.....	29
3.3.2. Asseverazione di non necessità di redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica	30
3.3.3. Verifica previsionale della conformità dei livelli sonori.....	30
3.3.4. Autorizzazione Unica Ambientale.....	30
CAPITOLO 4 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E ANALISI DELLO STATO DELL'AMBIENTE.....	31
4.1. Inquadramento territoriale e urbanistico	31
4.1.1. Stato urbanistico attuale.....	31
4.1.2. Stato urbanistico dell'area oggetto di Variante	32
4.1.3. Stato e caratteristiche attuali dell'ambito a scala territoriale comunale	33
4.2. Fonte dei dati.....	33
4.3. Matrice “Fattori climatici”	34
4.3.1. Cambiamenti climatici.....	34
4.3.1.1. Precipitazioni	34
4.3.1.2. Temperature.....	35
4.3.1.3. Vento	36
4.4. Matrice “Aria”	37
4.4.1. La rete di monitoraggio ARPAV in Veneto	37
4.4.2. Considerazioni generali sulla qualità dell'aria nella Provincia di Padova	38
4.5. Matrice “Acqua”	40
4.5.1. Stato delle acque superficiali.....	40
4.5.1.1. Bacino Scolante in Laguna di Venezia	40
4.5.1.2. Bacino del Brenta	40
4.5.1.3. Livello di inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMEco).....	41
4.5.1.4. Inquinanti specifici - Tabella 1/B Allegato 1 del D.M. 260/2010.....	41
4.5.1.5. Elementi di qualità biologica (EQB)	41
4.5.1.6. Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM).....	42
4.5.2. Stato Chimico e classificazione dei corsi d'acqua	42
4.5.3. Il sistema fognario	43
4.6. Matrice “Agenti fisici”	43
4.7. Matrice “Inquinamento luminoso”	44
4.8. Matrice “Rumore e vibrazioni”	44

4.8.1. Zonizzazione acustica	44
4.9. Matrice "Rifiuti"	45
4.10. Matrice "Energia"	46
4.11. Analisi puntuale dell'area oggetto di Variante	46
4.11.1. Scheda "Attività produttiva in zona impropria n. 21" ex LR 11/1987	46
4.11.2. Analisi della pianificazione vigente comunale e di settore	55
4.11.2.1. Elaborato 3A - "Carta delle Fragilità" del P.A.T.	55
4.11.2.2. Piano Stralcio Assetto Idrogeologico bacini idrografici fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta - Bacchiglione	56
4.11.2.3. Relazione Idraulica Preliminare	57
4.11.2.4. Asseverazione di non necessità di redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica	62
4.11.2.5. Elaborato 11 - "Carta Geolitologica" del P.A.T.	64
4.11.2.6. Elaborato 12 - "Carta Idrogeologica" del P.A.T.	65
4.11.2.7. Elaborato 13 - "Carta Geomorfologica" del P.A.T.	66
4.11.2.8. Elaborato 14 - "Carta del Microrilievo" del P.A.T.	67
4.11.3. Analisi di dettaglio dell'area oggetto di variante	68
CAPITOLO 5 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE	73
5.1. Integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione della Variante puntuale al PAT	73
CAPITOLO 6 – CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006	76
6.1. Premessa	76
6.2. Caratteristiche del piano o programma	79
6.2.1. In quale misura l'attuazione della Variante al PAT del Comune di Codevigo stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, sia per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	79
6.2.2. In quale misura la Variante al PAT influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	80
6.2.3. La pertinenza della Variante al PAT per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	80
6.2.4. Beni Paesaggistici	82
6.2.5. Problemi ambientali pertinenti la Variante al PAT e caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate	82
6.2.6. La rilevanza della Variante al PAT per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente	83
6.3. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate	83
6.3.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	83
6.3.2. Carattere cumulativo degli impatti	84
6.3.2.1. Premessa	84
6.3.2.2. I principi fondamentali dell'analisi degli impatti cumulativi (Cumulative Effects Analysis)	87
6.3.2.3. Analisi qualitativa degli impatti cumulativi per un'area vasta	87
6.3.2.4. Conclusioni	88
6.3.3. Natura transfrontaliera degli impatti	88
6.3.4. Rischi per la salute umana o per l'ambiente	89
6.3.4.1. Indirizzi generali per la valutazione delle analisi degli incidenti con conseguenze ambientali	89
6.3.4.2. Conclusioni	91
6.3.5. Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	91
6.3.6. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	92
6.3.6.1. Delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale	92
6.3.6.2. Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite	92
6.3.6.3. Dell'utilizzo intensivo del suolo	92
6.3.7. Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	93
CAPITOLO 7 – CONSIDERAZIONI SULLE VALUTAZIONI EFFETTUATE	94
7.1. Obiettivi di sostenibilità	94
7.2. La sostenibilità ambientale della Variante al PAT	95
7.3. Conclusioni	98
7.3.1. Proposta di non assoggettabilità alla procedura di VAS	98
CAPITOLO 8 – AUTORITÀ AMBIENTALI DA CONSULTARE – PROPOSTA	100
WEBGRAFIA	100
ALLEGATI	101

CAPITOLO 1 – PROCEDURE E CONTENUTI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

1.1. Introduzione

Ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al *principio dello sviluppo sostenibile*¹, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l'attività della Pubblica Amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. La risoluzione delle questioni che coinvolgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

1.2. Premessa

Come noto, la Verifica di Assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di valutare, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, se un Piano / Programma ha possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente e, quindi, se debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica. Pertanto, la Verifica di Assoggettabilità, *screening*, è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Il Rapporto Ambientale Preliminare comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del medesimo piano o programma, ed è predisposto facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. L'Autorità Procedente / Proponente può, in qualsiasi fase della procedura, richiedere all'Unità Organizzativa Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV della Regione Veneto l'attivazione della procedura stessa. Ciò detto, si ricorda che il Codice dell'Ambiente stabilisce che per i piani e i programmi di cui all'art. 6, comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

¹ Rapporto Brundtland “Our Common Future” della Commissione mondiale sullo sviluppo e sull'ambiente che divulga il concetto di sviluppo sostenibile: “sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro necessità.”

Con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 Legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato introdotto l'art. 5 che va ad incidere sull'applicazione della VAS disponendo che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica non è sottoposto a tale valutazione, né a Verifica di Assoggettabilità qualora lo strumento sovraordinato in sede di Valutazione Ambientale Strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Si evidenzia che l'articolo in esame non va a incidere sulla previsione e sulle procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e, quindi, sulle previsioni di cui alla delibera della Giunta Regionale 791/2009 con cui è stata esplicitata la procedura di VAS applicabile nella Regione Veneto. Si ricordano i principi fondamentali d'individuazione dei piani e/o programmi da sottoporre a VAS di cui al citato Codice e ripresi nella delibera 791/2009 di cui sopra:

1. in base al dettato normativo dell'art. 6 la procedura di VAS riguarda tutti i piani ad eccezione di quelli espressamente esclusi, vale a dire:
 - quelli destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato (comma 4 lett. a);
 - quelli finanziari o di bilancio (comma 4 lett. b);
 - quelli di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica (comma 4 lettera c);
 - quelli di gestione forestale (comma 4 lettera c bis);
2. sempre in base al medesimo art. 6, comma 3, i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori di piani e di programmi, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità (art.12);
3. in base, infine, all'art. 6 comma 12 le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della procedura di VIA, non sono sottoposti a VAS per la localizzazione delle singole opere.

Nel caso in esame, si applica il disposto dell'art. art. 6, comma 3 in quanto la variante di che trattasi riguarda la modifica di destinazione d'uso di una piccola area. Ciò premesso, va precisato che il Comune di Codevigo è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) che è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

1.3. La procedura della Verifica di Assoggettabilità alla VAS nella Regione Veneto

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alla decisione che è stato introdotto nello scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*”. A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, dove si afferma che “*La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi*

sull'ambiente e sul patrimonio culturale”. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006, sono sottoposti alla disciplina della VAS tutti i piani e programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto (cioè per i progetti soggetti a VIA);
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sui SIC e ZPS, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/1997.

Se tali piani o programmi determinano l'uso di piccole aree a livello locale o per le loro modifiche minori, gli stessi piani sono preceduti da una Verifica di Assoggettabilità per valutare se possano avere impatti significativi sull'ambiente tali da necessitare l'attivazione della procedura di valutazione ambientale vera e propria. Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto, a seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs. 4/2008, ha provveduto, con l'art. 14 della Legge Regionale del 26 giugno 2008, n. 4 “*Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS)*”, all'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già, peraltro, nominata con precedente DGR 3262/2006. In attesa dell'emanazione di una organica legge regionale in materia di VAS, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 “*Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice Ambiente, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.*”, si è provveduto ad aggiornare le procedure al fine di renderle conformi alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. In particolare, l'iter procedurale per la verifica di assoggettabilità è riportato all'Allegato F di tale deliberazione. In ottemperanza all'Allegato F della Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31.03.2009, il Comune di Codevigo, in qualità di Autorità Procedente, trasmette alla Commissione regionale VAS, in qualità di Autorità Competente:

- un Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustra i contenuti principali e gli obiettivi della proposta del Piano degli Interventi in parola e contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica di assoggettabilità nell'Allegato I - Parte Seconda - del D.Lgs. 152/2006; il documento dà anche conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano.

La Commissione Regionale VAS, con riferimento all'individuazione di queste Autorità Ambientali, approva o modifica l'elenco delle autorità da consultare competenti in materia ambientale e trasmette loro il Rapporto Ambientale Preliminare per acquisirne il parere, da rendersi alla Commissione Regionale VAS e all'Autorità Procedente entro trenta

giorni dalla data di invio. E' facoltà della Commissione Regionale VAS indire, entro il medesimo termine di trenta giorni, una riunione della Commissione stessa allargata alle autorità ambientali. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare, la Commissione Regionale VAS, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti ovvero acquisiti in sede di commissione allargata, emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla valutazione VAS, con le eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni di cui l'Autorità Procedente dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma o modifica.

La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità. Verificato che non vi siano impatti significativi, il procedimento di formazione del piano e della variante può seguire l'iter ordinario senza ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Il presente documento assolve l'obiettivo di valutare la proposta di Variante in ordine alla significatività dei suoi potenziali impatti sull'ambiente divenendo il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006. Per quest'ultimo fine, secondo quanto disposto dallo stesso comma, che rimanda ai criteri dell'Allegato I “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi*”, il presente documento è articolato nella definizione delle:

- caratteristiche della variante al PAT;
- caratteristiche delle aree che possono essere interessate;
- caratteristiche degli impatti.

In attesa dell'emanazione di un'organica legge regionale in materia di VAS, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 “*Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. - Codice Ambiente, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali*”, si è provveduto ad aggiornare le procedure al fine di renderle conformi alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. In particolare, l'iter procedurale per la verifica di assoggettabilità è riportato all'Allegato F di tale deliberazione. In ottemperanza all'Allegato F della Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31.03.2009, il Proponente “Avicola Bacco srl” per il tramite del Comune di Codevigo, trasmette alla Commissione regionale VAS, in qualità di Autorità Competente:

- un Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustra i contenuti principali e gli obiettivi della proposta della Variante al PAT in parola e contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la Verifica di Assoggettabilità nell'Allegato I - Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006; il documento dà anche conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione della Variante al PAT.

La Commissione Regionale VAS, con riferimento all'individuazione di queste Autorità Ambientali, approva o modifica l'elenco delle autorità da consultare competenti in materia ambientale e trasmette loro il Rapporto Ambientale Preliminare per acquisirne il parere, da rendersi alla Commissione Regionale VAS e all'Autorità Procedente entro trenta giorni dalla data di invio. E' facoltà della Commissione Regionale VAS indire, entro il medesimo termine di trenta giorni, una riunione della Commissione stessa allargata alle autorità ambientali. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare, la Commissione Regionale VAS, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti ovvero acquisiti in sede di commissione allargata, emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla valutazione VAS, con le eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni di cui l'Autorità Procedente dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma o modifica. La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web del provvedimento finale di Verifica di Assoggettabilità. Verificato che non vi siano impatti significativi, il procedimento di formazione della variante può seguire l'iter ordinario senza ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Il presente documento assolve l'obiettivo di valutare la Variante al PAT in ordine alla significatività dei suoi potenziali impatti sull'ambiente, divenendo, quindi, il Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Pertanto:

1. **Relativamente alla procedura che verrà seguita si fa riferimento a quella di cui all'allegato F della DGR 791/2009:**

BOX 1

**Allegato "F" DGR 791/2009
Procedura per la Verifica di Assoggettabilità**

Il proponente o l'autorità procedente, cioè la struttura o l'ente competente per la redazione del piano o programma che determini l'uso di piccole aree a livello locale e per la redazione di modifiche minori di piani e programmi, trasmette alla Commissione regionale VAS:

1. un Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica di assoggettabilità nell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Il documento dovrà anche dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
2. un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano o Programma quali a titolo esemplificativo Province, Comuni, Arpav ecc..

La Commissione Regionale VAS, con riferimento all'individuazione di queste autorità ambientali, approva o modifica l'elenco delle autorità da consultare competenti in materia ambientale, che possono essere interessate dagli effetti che l'attuazione del piano o programma o modifica può avere sull'ambiente. A tal fine la Commissione Regionale VAS trasmette alle autorità così individuate il rapporto preliminare per acquisirne il parere. Entro trenta giorni dalla data di invio del rapporto preliminare, le autorità competenti in materia ambientale consultate trasmettono il parere alla Commissione Regionale VAS e all'autorità procedente. E' facoltà della Commissione Regionale VAS indire, entro il medesimo termine di trenta giorni, una riunione della Commissione stessa allargata alle autorità ambientali consultate al fine di acquisirne i relativi pareri. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare, la Commissione Regionale VAS, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti ovvero acquisiti in sede di commissione allargata, emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla valutazione VAS, con le eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni di cui l'autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma o modifica. La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.

2. Relativamente alle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale Preliminare verrà fatto riferimento all'Allegato I – Parte Seconda – del Codice dell'Ambiente:

BOX 2

**Allegato I Codice dell'Ambiente
Verifica di Assoggettabilità**

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (per es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - ✓ delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - ✓ del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - ✓ dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

CAPITOLO 2 – LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PAT DI CODEVIGO

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Codevigo è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 0148465/14 del 28 ottobre 2014.

La Commissione regionale VAS aveva espresso, nella seduta del 30 ottobre 2012 il parere n. 107, favorevole con prescrizioni che di seguito si riporta:

BOX 3

Parere n. 107 in data 30 ottobre 2012 della Commissione Regionale per la VAS RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Codevigo (PD) a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. La previsione "dell'ambito strategico di trasformazione condizionata" ubicato a ridosso del tracciato della Romea Commerciale e lo stesso tracciato della "Romea Commerciale" dovranno essere assoggettati a successiva verifica di assoggettabilità VAS, una volta definiti gli aspetti progettuali e compensativi delle opere.
2. Per le "aree a rischio idraulico" vanno fatte salve le prescrizioni e i vincoli di cui alle "Linee guida operative" della relazione di Compatibilità idraulica allegata al PAT, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
 - aree a rischio idraulico, art. 12.2 NTA "Il P.I., in armonia con il P.A.I., provvederà a non incrementare le condizioni di pericolosità idraulica ...";
 - aree idonee a condizione, art. 29.2 NTA aree A "l'edificazione dovrà essere subordinata ad una attenta verifica della compatibilità idraulica al fine di prevedere la realizzazione di interventi correttivi necessari per la mitigazione degli elementi di rischio";
 - prescrizioni e vincoli, art. 29.6 "nelle aree non idonee, fino alla eventuale rimozione dei problemi che hanno generato tale classificazione, non è permessa nuova edificazione, se non modesti ampliamenti ed edifici funzionali alla conduzione agricola, previe le succitate analisi".
3. Nel Piano degli Interventi, inoltre, dovrà essere verificato, in dettaglio, il tracciato della rete ecologica, a sud del territorio comunale, in particolare per quanto riguarda le relazioni con i comuni confinanti.
4. Nelle NTA dovranno essere integralmente recepite le indicazioni del PALAV, con particolare attenzione al sistema lagunare.
5. Nel PAT, dovranno essere recepite le misure di compensazione e mitigazione così come individuate a pag. 254 e seguenti del Rapporto Ambientale.
6. La nuova area destinata a Polo Nautico di Conche, dovrà essere assoggettata a verifica di assoggettabilità VAS, una volta definiti gli aspetti progettuali e compensativi delle opere.
7. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali.
8. In considerazione dell'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale del PAT si prescrive che:
 - secondo quanto dichiarato a pagina 247 dello studio esaminato, (...) "è necessario che i piani degli interventi, siano essi di carattere generale o tematico/parziale per stralci di intervento, o i singoli progetti, ai quali viene fatto rimando da numerosi articoli delle NTA, rispettino le disposizioni contenute nella DGR n. 3173/2006, ossia, fatti salvi i casi di esclusione ivi precisati, vengano sottoposti a Valutazione di Incidenza, estendendo quanto previsto dalle NTA del PAT in merito all'obbligo di redazione della VInCA anche ai PI delle aree contermini a SIC e ZPS" (...). Venga sottoposto a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, ogni articolo delle Norme Tecniche di Attuazione, (...) "per il quale sussista la possibilità di incidenze negative, la valutazione riassuntiva delle possibili incidenze sulle componenti tutelate all'interno della Rete Natura 2000 e la necessità di sottoporre a specifica Valutazione di Incidenza i P.I. a cui la norma eventualmente rimanda" (...) e quindi:
 - ✓ Art. 25 - Invarianti di natura ambientale;
 - ✓ Art. 40 - Contenuti della TAV. 4 "Carta della Trasformabilità";
 - ✓ Art. 41 - Aree ad urbanizzazione consolidata;
 - ✓ Art. 42 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza;
 - ✓ Art. 43 - Ambiti di densificazione – Frange;
 - ✓ Art. 44 - Sistemi insediativi lineari in zona agricola – Edificazione diffusa;
 - ✓ Art. 45 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
 - ✓ Art. 46 - Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione;
 - ✓ Art. 47 - Interventi per il miglioramento della qualità rurale;

- ✓ Art. 48 - Elementi di degrado – Opere incongrue;
- ✓ Art. 49 - Limiti fisici alla nuova edificazione;
- ✓ Art. 50 - Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- ✓ Art. 51 - Ambiti di trasformazione destinati alla realizzazione di programmi complessi – Sistema del Parco Agro-Turistico Ambientale della Laguna Sud;
- ✓ Art. 52 - Ambiti strategici a trasformabilità condizionata;
- ✓ Art. 53 - Disposizioni per le aree agro ambientali;
- ✓ Art. 55 - Disposizioni per la mobilità;
- ✓ Art. 67 - Definizione degli ATO;
- ✓ Art. 68 – Articolazione degli ATO.

➤ nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle NTA, la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, ZPS IT3240046 "Laguna di Venezia", sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007;

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

9. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
10. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
11. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

2.1. Approvazione del PAT

Con Decreto n. 148465/14 del 28 ottobre 2014 il Presidente della Provincia di Padova ha approvato il PAT, demandando al Sindaco l'onere di adeguare gli elaborati alle prescrizioni ed indicazioni contenuti nello stesso decreto.

2.2. Il riesame del parere n. 49 del 09 ottobre 2014 del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

In data 19 gennaio 2015 il Comune di Codevigo, con nota n. 471, chiedeva alla Regione Veneto ed alla Provincia di Padova la possibilità di integrare e chiarire il parere VTR 49/2014. Il Comitato previsto dall'art. 27, comma 2, della LR 11/2004, si è nuovamente riunito in data 29 gennaio 2015, esprimendosi favorevolmente all'approvazione del Piano con parere n. 4. In relazione a quanto sopra, il Direttore della Sezione Urbanistica della Regione Veneto, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, esprimeva parere favorevole all'approvazione del PAT, con le precisazioni e prescrizioni contenute nel parere n. 4 del 29 gennaio 2015 del sopracitato Comitato. Dal riesame del parere n. 49 del 09 ottobre 2014 del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale si è rilevata la necessità di coordinare i pareri formulati dalle diverse strutture provinciali, rendendoli coerenti ed eliminando le eventuali incongruenze che ne sarebbero potute esserne derivate. Inoltre, venivano rese prescrittive le modifiche indicate nel parere che rivestivano solo carattere propositivo e di suggerimento nei confronti del comune che ne potevano determinare possibili incertezze applicative. Si è rilevato anche che nel parere erano erroneamente quantificate 40 modifiche, mentre ne venivano definite solo 38. Si è reso, pertanto, necessario uniformare il modello istruttorio predisposto dalla Provincia riconducendolo a quello usualmente formulato per la Valutazione Tecnica Regionale, ad esempio, riportando in forma di prescrizioni ed all'interno del corpo del Documento, le modifiche o proposte di modifica che erano invece contenute nella tabella di cui al punto 14 dell'Istruttoria provinciale.

Con detto parere, pertanto, viene ottemperato a quanto richiesto dal Comune di Codevigo, modificando alcune prescrizioni al fine di una maggior chiarezza volta a facilitare l'adeguamento del Piano.

2.3. Adeguamento del PAT al Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 0148465 del 28 ottobre 2014, nonchè al parere VTR n. 4 del 29 gennaio 2015

Nel gennaio 2016 si è proceduto ad adeguare gli elaborati del PAT al Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 0148465 del 28 ottobre 2014 nonchè al parere VTR n. 4 del 29 gennaio 2015 ed il Consiglio comunale di Codevigo ne ha preso atto con delibera n. 2 dell'11 aprile 2016.

2.4. Adeguamento del Rapporto Ambientale al parere VTR n. 4 del 29 gennaio 2015

2.4.1. Le disposizioni normative relative alla predisposizione del Rapporto Ambientale

Si riportano di seguito le fonti normative che individuano la tempistica di elaborazione del Rapporto Ambientale in relazione alla predisposizione del Piano / Programma sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

2.4.2. Direttiva VAS 2001/42/CE

Nel 4° considerando viene riportato quanto segue: *“La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.”.*

Nel successivo 17° considerando viene riportato quanto segue: *“Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviarne l'iter legislativo.”.*

L'art. 4 “Obblighi generali”, al primo comma, stabilisce quanto segue: *“La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.”.*

Infine, l'art. 8 “Iter decisionale” determina quanto segue: *“In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.”.*

2.4.3. Attuazione della Direttiva 2001/42/CE

Il documento redatto nel 2003 dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione europea, relativo all’*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*, è stato elaborato con l’obiettivo di aiutare gli Stati membri ad attuare la direttiva per rispettarne le disposizioni e ricavarne i benefici previsti. Dovrebbe permettere loro di comprendere meglio la finalità e il funzionamento della direttiva, considerando le implicazioni che avrà sulle procedure di pianificazione in vigore al loro interno. Al punto 9.25 del documento viene riportato quanto segue: *“Il rapporto e i risultati delle consultazioni devono essere tenuti in considerazione prima che il piano o il programma venga adottato o sottoposto all’iter legislativo. Se si dovesse rilevare che ha un impatto negativo sul sito interessato, il piano o il programma potrà essere adottato solo limitatamente alle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva Habitat. Per gli altri effetti sull’ambiente, la normativa nazionale pertinente descrive le condizioni secondo cui il piano o il programma possono essere adottati.”*

2.4.4. Le disposizioni del Codice dell’Ambiente e le procedure amministrative della Regione Veneto

L’art. 11 del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) stabilisce le modalità di svolgimento della valutazione.

In particolare, si richiamano le seguenti disposizioni:

- comma 3: *“La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”*;
- comma 5: *“La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.”*

Il comma 3 dell’art. 13 sancisce quanto segue: *“La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all’autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.**”*

Il successivo art. 15 del Codice dell’Ambiente, al 2° comma stabilisce che *“L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.”*

2.4.5. Le diverse fasi per integrare VAS e procedura urbanistica

La procedura urbanistica e quella di VAS possono risultare particolarmente sinergiche in alcune fasi, mentre in alcuni punti non è possibile trovare una precisa corrispondenza.

La fase di revisione potrebbe rappresentare invece un momento molto efficace di integrazione sia procedurale sia della componente ambientale costituendo obiettivo qualificante del processo di valutazione. Questa fase della VAS non è “proceduralizzata”; infatti, non ha tempi o modi definiti per legge, ma è basata invece sulla capacità dialettica tra autorità competente ed autorità procedente per il raggiungimento di un’intesa sulle modifiche tecniche richieste nel parere motivato. Tale fase si conclude con l’approvazione del piano e prevede la redazione della Dichiarazione di Sintesi, che riporta le modalità di svolgimento di VAS e le modifiche (eventuali) apportate al piano per garantire una migliore performance ambientale, da parte dell’autorità procedente.

2.4.6. Rapporto Ambientale Preliminare sul parere V.T.R. n. 4 del 29 gennaio 2015

Al fine di verificare che le modifiche apportate al Rapporto Ambientale, approvato al Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 0148465 del 28 ottobre 2014, rivestano solo carattere propositivo e di suggerimento nei confronti del comune determinando possibili incertezze applicative e, pertanto, lo stesso non eserciti alcuna influenza né sul PAT, né su altri Piani gerarchicamente superiori in quanto in sede di Valutazione Ambientale Strategica ne era stata valutata la loro coerenza, si è proceduto ad effettuare, ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Ambiente, la Verifica di Assoggettabilità.

2.4.7. Adozione del Rapporto Ambientale Preliminare sul parere V.T.R. n. 4 del 29 gennaio 2015

Nell’ottobre del 2017 è stato elaborato un Rapporto Ambientale Preliminare, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 07 febbraio 2018 e trasmesso alla Autorità Competente per acquisirne il parere motivato.

L’Autorità Competente, con parere n. 112 del 08 agosto 2018, si è espressa per la non assoggettabilità a VAS.

CAPITOLO 3 – La Variante al PAT

3.1. Premessa

Con LR 11/1987 è stata approvata dalla Regione Veneto la scheda n. 21 relativa all' *"ampliamento dei locali di macellazione nonché nuovo capannone ad uso stazionamento animali"*.




Figura 1/3/a – “Scheda 21” LR 11/1987. Planimetria



Figura 1/3/b – Scheda "21" LR 11/1987. Legenda

La normativa di riferimento approvata è la seguente:

Prescrizioni urbanistiche

Ampliamento max consentito: 60% della superficie lorda produttiva esistente da realizzarsi contigua all'edificio esistente o edificio isolato, ad uno o due piani.

Prescrizioni edilizie:

- copertura max 4 falde con manto di tegole curve a canale color coppo o materiali simili per aspetto e cromia;
- obbligo di intonaco esterno con tinteggiatura;
- in caso di ampliamento in contiguità obbligo di copertura e parimenti esterni analoghi all'esistente.

Motivo dell'ampliamento: aumento della produttività.

Nella "Carta della Trasformabilità" del PAT non viene riportata tale attività e la relativa "Carta delle Fragilità" individua l'area di pertinenza come "Area non idonea".



Figura 2/3 – PAT di Codevigo. Carta della Trasformabilità – Stralcio




Figura 3/3 – PAT di Codevigo. Carta delle Fragilità - Stralcio

L'art. 29 delle NTA del PAT detta le seguenti disposizioni:

“29.1. Sulla base delle analisi compiute, viene qui riportata la classificazione delle penalità ai fini edificatori, fondata su indici relativi di qualità dei terreni, con riferimento principale alle possibili problematiche relative alle caratteristiche geotecniche. Il territorio da un punto di vista geologico è classificabile come interamente idoneo a condizione, ma le condizioni idrauliche presenti comportano la necessità di un livello di attenzione superiore.

Direttive

29.2. Il territorio comunale pertanto viene suddiviso dal punto di vista idrogeologico in:

omissis

aree non idonee: per le loro caratteristiche litologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche non sono idonee a fini edificatori, se non con la rimozione delle problematiche che hanno generato tale classificazione. Sono state comprese in questa categoria le seguenti tipologie di aree:

- *gli specchi d'acqua (aree lagunari e di barena);*
- *le aree di rispetto a tutela della rete idrografica, pari a circa 100 m per i corsi d'acqua principali, misurati dall'unghia esterna dell'argine principale, e di 10 m per gli scoli, scolmatori ed altre opere idrauliche di competenza del consorzio di bonifica;*
- *quei settori di territorio, in corrispondenza del Brenta, individuati come aree potenzialmente esondabili nello studio di compatibilità idraulica;*

- le aree individuate ad elevata criticità idraulica, soprattutto quando le cause della criticità sono legate a problematiche di carattere strutturale sovra-comunale di difficile risoluzione.

Prescrizioni e vincoli

omissis

29.6. Nella aree non idonee, fino alla eventuale rimozione dei problemi che hanno generato tale classificazione, non è permessa nuova edificazione, se non modesti ampliamenti, edifici funzionali alla conduzione agricola e singole case unifamiliari, previe le succitate analisi, contenenti anche la dimostrazione del non aggravio della situazione esistente e della messa in sicurezza dello specifico intervento, tali da permettere (sulla base di nuove considerazioni o approfondimenti nelle condizioni geologico-idrauliche) di procedere ad una revisione della classificazione della compatibilità, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

29.7. Nelle aree non idonee classificate come tali in quanto pertinenze delle opere di bonifica, la possibilità di trasformazione dei luoghi e le relative procedure sono regolate dagli articoli 132 e seguenti del R.D. 368/1904.

29.8. Per tutte le trasformazioni del territorio che potrebbero modificare i parametri di deflusso delle acque meteoriche sono richieste le analisi idrauliche secondo soglie e criteri definiti al punto 2 dell'articolo 4 delle Linee Guida Operative della Compatibilità idraulica del PAT."




Figura 4/3 – PAI Brenta-Bacchiglione: Tav. 103/2012 – Stralcio



Figura 5/3 – 1^a Variante del P.I. di Codevigo. Carta della Trasformabilità – Stralcio

ART. 10 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:
 - a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
 - b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
 - c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (7 ottobre 2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
 - d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
 - e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;

- f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopeditoni, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;*
- g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.*
- 2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.*

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

- 1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica , geologica e valanghiva media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.*
- 2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (01.12.2012) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.*
- 3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:*
 - a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;*
 - b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;*
 - c. d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (7 ottobre 2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;*
 - d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;*

- e. *realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;*
 - f. *realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;*
 - g. *realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.*
3. *Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.*
4. *Il Comma 1 dell'art. 8 (“Raccordi procedurali con strumenti urbanistici”) del DPR n. 160 del 07 settembre 2010 (“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”) stabilisce quanto segue: “Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 - quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”.*

Relativamente alle procedura urbanistica da applicare, la Regione Veneto, con LR n. 55 del 31 dicembre 2012 (*“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”*), all’art. 4, detta precise disposizioni. Il comma 4 recita: *“La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.”*.

Occorre infine evidenziare che l’esercizio della facoltà di cui è titolare il Comune di variare la propria strumentazione urbanistica in relazione a singoli progetti, presenta delicati aspetti ai fini di una corretta e razionale gestione del territorio. Sotto tale profilo, il ricorso alla procedura semplificata di approvazione delle varianti ai sensi dell’art. 4 non può quindi essere inteso come uno strumento idoneo a consentire che l’intervento proposto dall’impresa possa essere localizzato prescindendo dalle peculiari caratteristiche del territorio. Ciò in quanto la procedura in esame consente di ridurre i tempi del procedimento solo laddove quanto proposto sia meritevole di approvazione, ovvero allorché vi sia corrispondenza tra l’interesse dell’impresa e l’interesse pubblico sia ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio sia allo sviluppo dell’imprenditorialità, quale fattore di sviluppo dell’intera collettività. Si ribadisce il carattere straordinario della procedura di variante, che non ammette applicazioni estensive o analogiche, richiedendo altresì una adeguata motivazione atteso che la pianificazione urbanistica ha il suo fondamento nel perseguimento degli interessi generali della collettività. In ordine alle motivazioni sottese alla richiesta di attivazione della procedura di Sportello Unico, si rinvia altresì a quanto esplicitato nell’allegato A della DGRV n. 2045/2013 di approvazione delle *“Linee guida”*.

Il presente studio, che costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare, viene svolto su incarico del committente per l’ottenimento del Parere Motivato da parte dell’Autorità Competente tale da permettere l’ampliamento del plesso industriale in essere della Ditta “Avicola Bacco srl” ed è finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Progetto *“Ampliamento dell’attività produttiva”*, che prevede l’ampliamento degli immobili a servizio dell’attività produttiva di macellazione e lavorazione di polli con la costruzione di nuovi locali destinati al deposito, alle spedizioni nonché la revisione degli spazi logistici e delle strutture dedicate ai servizi, ai dipendenti e agli uffici, una linea di produzione integrata e una nuova linea di confezionamento.

Il progetto è proposto in variante al PAT approvato dalla Provincia di Padova.

Secondo gli indirizzi regionali (Circolare regionale 1/2015) le varianti SUAP assumono tempi di pubblicazione e di presentazione delle osservazioni, tipici delle varianti puntuali previste ex LR 55/2012.

3.2. Lo stato di fatto dell’ambito oggetto di Variante

Gli edifici esistenti sono in parte utilizzati per attività di allevamento avicolo e in parte per attività di macellazione e lavorazione delle carni avicole. L’edificio adibito all’allevamento è realizzato in muratura con copertura in carpenteria metallica e lamiera grecata; esso si sviluppa per una superficie coperta di mq 1.445,33.



Ingresso Azienda da via Roma



Vista dell'area – sullo sfondo la barriera arborea



Piazzale



Vista del capannone



Capannone da demolire



Capannone da demolire



Vasca di laminazione esistente



Barriera arborea



Area su cui è previsto l'ampliamento del capannone



Area su cui è previsto l'ampliamento del capannone



Area su cui è previsto l'ampliamento del capannone



Viabilità di accesso

L'edificio adibito alla macellazione e lavorazione carni è realizzato in elementi di calcestruzzo armato prefabbricato con tamponature in muratura; si sviluppa su un unico piano fuori terra ed ha una superficie coperta di mq 1.132,70.

Entrambi gli edifici si trovano in buono stato di conservazione e sono dotati di tutti gli impianti necessari all'esercizio delle attività lavorative.




Figura 6/3 – Planimetria dell'area con indicati gli edifici allo stato attuale

3.2. Proposta della Variante

La variante prevede le seguenti opere:

1. la demolizione del fabbricato adibito all'attività di allevamento e l'ampliamento dell'edificio adibito all'attività di macellazione e lavorazione carni avicole, *Figura 7/3*, che si sviluppa principalmente in tre parti, *Figura 8/3*:
 - un corpo a nord, delle dimensioni planimetriche di m 40,00 x 26,60, che si sviluppa su un unico piano rialzato a circa 1,15 m dal piano campagna con la realizzazione dei nuovi laboratori di sezionamento e lavorazione carni, la zona imballaggio, le celle frigorifere e la zona di carico e scarico; esso sarà costruito con struttura portante in calcestruzzo armato prefabbricato e copertura piana praticabile e pannelli sandwich, di tamponamento, con anima in poliuretano e cortecce esterne in acciaio preverniciato colore tenue adeguato alla zona (tipo bianco, giallo paglierino, rosa antico, ecc...) da definire in conferenza di servizi;
 - un corpo di collegamento tra l'edificio esistente e il nuovo corpo produttivo, che ospiterà i nuovi uffici, gli spogliatoi, i servizi per il personale e un portico per la protezione degli ingressi agli spogliatoi; esso sarà costruito con muratura portante in laterizio e copertura piana non praticabile con solaio *predalles*.

- l'ampliamento a sud ed est dell'edificio esistente per la realizzazione di un deposito imballaggi e di una tettoia per lo scarico al coperto degli animali vivi da avviare alla macellazione; esso sarà costruito in carpenteria metallica con copertura a due falde in lamiera grecata.

Il progetto prevede, inoltre, la demolizione di alcune parti del fabbricato esistente adibito a macellazione, la realizzazione di uno spazio di manovra per gli automezzi pesanti che dovranno accedere alla nuova area di carico-scarico e un parcheggio per le automobili degli addetti alle lavorazioni e per gli avventori dello spaccio aziendale.



Figura 7/3 – Planimetria dell'area con indicati gli edifici da demolire e in ampliamento





Figura 8/3 – Planimetria dell'area con indicato il nuovo assetto dell'area (fabbricati e parcheggi)



VARIANTE DI VOLUMETRIA: GIÀ ASSENTITA CON SCHEDA ALLEGATA
AL VIGENTE PREGIUVAT

Figura 9/3 – Prospetti e sezioni dei fabbricati produttivi

Tutti i locali saranno dotati degli impianti e delle attrezzature necessari alla specifica attività svolta al loro interno.

Gli ampliamenti sopra descritti si svilupperanno su una nuova superficie coperta di mq 2.229,39, mentre la nuova superficie coperta complessiva dell'attività produttiva sarà pari a mq 3.362,09. Pertanto, l'incremento complessivo di superficie coperta rispetto allo stato attuale (comprensiva della superficie coperta della stalla) sarà di complessivi mq 784,06. I fabbricati avranno le seguenti caratteristiche (art. 2 delle NTA della Variante):

- copertura piana o con massimo 4 falde con manto impermeabile colore rosso coppo; se a falde il materiale dovrà essere simile, per aspetto e cromia, alle tegole curve a canale,
 - forme planimetriche rettangolari con composizione semplice a "L" o a "C",
 - pareti intonacate o in materiale similare con tinteggiature di colore chiaro.
2. Spostamento dell'attuale area parcheggio (con l'ampliamento dei fabbricati verrà destinata ad area per il carico e scarico delle merci) e realizzazione di una nuova, posta sul lato sinistro dell'area, *Figura 10/3*, in corrispondenza dell'ingresso, con le seguenti caratteristiche (art. 1 delle NTA della Variante):
- forma rettangolare delle dimensioni massime di m 32,00 x 29,80;
 - cordolo perimetrale di contenimento e di individuazione dei singoli posti auto in cls;
 - pavimentazione in grigliato erboso con elementi in cls o materiale plastico;
 - n. 44 posti auto delle dimensioni di m 2,50 x 5,00;
 - finitura a tappeto verde o ghiaino frantumato.

3. Opere di mitigazione ambientale (art. 3 delle NTA della Variante):

- barriera visiva composta da filari di alberi ad alto fusto (Pioppi Cipressini) e arbusti sempreverdi lungo il confine di proprietà verso il fiume Brenta e il Canale Cavaizza,
- barriera visiva composta da filari di alberi a basso fusto e arbusti sempreverdi lungo i margini di pertinenza del parcheggio per automobili e del piazzale di manovra e carico e scarico dei mezzi pesanti.




Figura 10/3 – Area parcheggio

3.3. Le relazioni specialistiche

La Variante in parola è corredata dalle seguenti relazioni specialistiche.

3.3.1. Relazione Idraulica Preliminare

Al fine di consentire all'Amministrazione di dar corso all'iter approvativo della Variante puntuale è stato redatto nel luglio 2018 apposito studio specialistico “Relazione Idraulica Preliminare - ai sensi dell'art. 11 – delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta – Bacchiglione”, a firma dell'Ing. Cevese, finalizzato alla determinazione dell'effettivo rischio idraulico presente in relazione al tipo d'intervento edificatorio previsto. Come verrà dettagliatamente descritto nel **CAPITOLO 4** del presente RAP, da tale relazione emerge che “l'intervento di progetto non è a rischio idraulico per gli eventi relativamente più frequenti (Tr 30 anni) mentre è soggetto a Classificazione R1 – Rischio Moderato per Tr 100 anni e, a R2 – Rischio Medio (solo marginalmente) per Tr 300 anni.

La classificazione R1 implica danni trascurabili o nulli, mentre R2 implica la possibilità di danni minori per gli edifici e la funzionalità delle attività economiche, che tuttavia non pregiudicano l'incolumità delle persone.” e, pertanto, “l'Amministrazione può dare inizio all'iter approvativo della proposta di Variante Puntuale al P.A.T. del Comune di Codevigo avanzata dall'Avicola Bacco.”.

3.3.2. Asseverazione di non necessità di redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica

Contestualmente alla succitata “Relazione Idraulica Preliminare - ai sensi dell'art. 11 – delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta – Bacchiglione”, è stata redatta dall'Ing. Cevese anche, “Asseverazione di non necessità di redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica - ex D.G.R.V. n. 3637 del 13 dicembre 02 e D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009, in riferimento alla variante Puntuale al PAT per “Modifica della Scheda 21 delle Attività Produttive Confermate in Zona impropria (LR 11/1987) - Variante di volumetria già assentita con scheda allegata al vigente PRG/PAT” da cui emerge che “la variante in oggetto non comporta una trasformazione che possa modificare il regime idraulico e pertanto non si ritiene necessaria la predisposizione di una valutazione di computabilità idraulica.”.

3.3.3. Verifica previsionale della conformità dei livelli sonori

Dalla Relazione Tecnica relativa alla valutazione sulla verifica previsionale della conformità dei livelli sonori prodotti dagli impianti di cui alla Variante in parola, redatta in data 22 ottobre 2018 ed allegata alla stessa variante, risulta che:

- *“i livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati «A» (LeqA) emessi dall'insediamento in esame dopo l'ampliamento richiesto rispetteranno i limiti assoluti di IMMISSIONE nel periodo diurno e notturno presso gli spazi dei possibili ricettori esterni all'attività, nelle rispettive classi di appartenenza;*
- *i livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati «A» (LeqA) emessi dall'attività industriale in esame dopo l'ampliamento rispetteranno i limiti assoluti di EMISSIONE nei punti relativi ai confini di pertinenza;*
- *l'insieme delle sorgenti responsabili del rumore prodotto dall'insediamento in esame rispetteranno i limiti differenziali.”.*

3.3.4. Autorizzazione Unica Ambientale

La Provincia di Padova, con provvedimento n. 672/AUA/2016 del 10 ottobre 2016 ha rilasciato Autorizzazione Unica Ambientale relativa a:

- *“autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 relativamente all'inquinamento acustico.”.*

CAPITOLO 4 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E ANALISI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

L'analisi del contesto ambientale che segue è finalizzata ad individuare le problematiche ambientali pertinenti con la Variante Urbanistica in parola e relativa all'ampliamento dell'azienda “Avicola Bacco”, in Comune di Codevigo (PD).

4.1. Inquadramento territoriale e urbanistico

Il comune di Codevigo è situato nella parte sud orientale della provincia di Padova, di cui rappresenta l'unico accesso lagunare. La superficie territoriale è di 69,89 kmq (densità 80,3 ab/kmq), compresa tra una altitudine minima di -1 m slm ed una massima di +9 m slm. Il comune di Codevigo rientra nel contesto territoriale della cosiddetta “Saccisica”, che si estende a sud-est della provincia di Padova e a sud ovest della provincia di Venezia su una superficie di circa 250 Km². I comuni che la compongono sono dieci: Piove di Sacco, la “capitale storica” del territorio Saccense, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco. Si tratta di contesti ad economia eminentemente rurale, con cui tradizionalmente è forte l'interscambio, sia culturale che economico. Negli ultimi decenni si è intensificato il rapporto con la vicina Chioggia e con i due comuni capoluogo (Padova e Venezia). Nel complesso, il comune si pone come marginale rispetto alle aree di influenza di Padova e Venezia, interagente con quella di Chioggia, con la quale presenta alcuni tratti comuni. Il territorio si presenta comunque essenzialmente come un elemento di transizione:

- *ambientale*, posto com'è tra terraferma e laguna, caratterizzato da quell'ambito di transizione della bonifica cinquecentesca di Alvise Cornaro; inoltre, la presenza di numerosi importanti corsi d'acqua (Brenta, Bacchiglione, Novissimo) lo caratterizza come importante elemento di una più vasta rete ecologica;
- *trasportistico*, in quanto attraversato da importanti arterie di comunicazione quali la SS 309 e la SS 516, importante tratta del Corridoio Adriatico connettente strategici nodi quali l'Interporto di Padova e i porti di Venezia e Chioggia;
- *produttivo*, in quanto gran parte della popolazione attiva ancora opera in settori quali il secondario ed il primario, con una limitata terziarizzazione ed un basso livello di attrazione e riconoscibilità all'interno dell'area vasta.

4.1.1. Stato urbanistico attuale

L'area oggetto di variante è posta nella parte centro occidentale del territorio comunale, attestandosi lungo via Roma, posta a sud - est rispetto al centro di Codevigo e in destra idraulica del *Canale Cavaizza di Codevigo*.

La proposta di Variante riprende e modifica la “Scheda 21” di attività produttive in Zona impropria, facente parte del PRG previgente all'entrata in vigore delle Norme del P.A.I.

L'attività era individuata come “Attività produttiva confermata – L.R. 11/87” e normata dall' “Art. 34 Insediamenti produttivi in sede impropria e attività confermate” delle relative NTA (Variante Generale al Piano Regolatore ai sensi dell'art. 49 della LR 27 giugno 1985 n. 61 - Norme Tecniche di Attuazione).

Nella vigente pianificazione urbanistica, la “Tav. 4 - Carta della Trasformabilità” del PAT non riporta però tale attività e la relativa “Carta delle Fragilità” individua l’area di pertinenza come “Area non idonea”.

Lo strumento urbanistico vigente ovvero il PAT del comune di Codevigo individua quindi la zona dello stabilimento dell’azienda avicola Bacco come “Area non Idonea” e infatti, per questo motivo, in sede di P.I. non era stato possibile accogliere la Manifestazione d’interesse della Ditta Bacco per l’ampliamento dello stabilimento.

Per l’analisi e la descrizione puntuale della “Scheda 21” ex LR 11/1987, si rimanda al successivo paragrafo *Analisi puntuale dell’area oggetto di Variante - Scheda “Attività produttiva in zona impropria n. 21”*.

4.1.2. Stato urbanistico dell’area oggetto di Variante

L’elaborato “E.7” della Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Codevigo (PD), prevedeva anche l’aggiornamento della scheda dell’attività produttiva in zona impropria n. 21, ai sensi della LR 11/1987, relativa ad un’attività di macello avicolo. Le esigenze riscontrate sono relative alla necessità di ampliamento dei locali di macellazione, nonché alla realizzazione di un nuovo capannone ad uso stazionamento animali. L’attività risulta già collettata al depuratore comunale sia relativamente alle fognature, che allo scarico delle acque, mentre l’approvvigionamento idrico utilizza la rete acquedottistica presente e a cui risulta già allacciato. Dal punto di vista idraulico, l’intervento di variante non comporta sostanziali modifiche della permeabilità, poiché in parte l’ampliamento avverrà su sedime già impermeabilizzato ed in parte un nuovo edificio sostituirà l’esistente che andrà invece demolito. Complessivamente, il Progetto di Variante prevede l’ampliamento del capannone esistente e l’estensione verso sud del piazzale pavimentato esterno, con la parziale occlusione dell’invaso esistente che verrà integralmente ripristinato in termini di volume d’invaso per rispettare i contenuti del Parere Idraulico. I contenuti della variante in oggetto posso quindi essere ricondotti ad una “Variante di volumetria già assentita con Scheda allegata al vigente PRG/PI”. Infatti, in tal senso, è stata prodotta, “Asseverazione di non necessità di redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica - ex D.G.R.V. n. 3637 del 13 dicembre 02 e D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009, in riferimento alla variante Puntuale al PAT per “Modifica della Scheda 21 delle Attività Produttive Confermate in Zona impropria (LR 11/1987) - Variante di volumetria già assentita con scheda allegata al vigente PRG/PAT”, in quanto secondo quanto dichiarato dal tecnico incaricato, “... la variante in oggetto non comporta una trasformazione che possa modificare il regime idraulico e pertanto non ritiene necessaria la predisposizione di una valutazione di compatibilità idraulica”.

4.1.3. Stato e caratteristiche attuali dell'ambito a scala territoriale comunale

Nel presente paragrafo viene svolta una disamina delle matrici maggiori, aggiornate e parzialmente desunte dal quadro e dall'analisi dello stato ambientale a scala territoriale comunale compiuto nel precedente documento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo alla “1^ Variante al Piano degli Interventi” del Comune di Codevigo, redatto dal sottoscritto valutatore nel marzo 2018, al fine di fornire un inquadramento preliminare di massima dell'intero territorio comunale, con un focus successivo di dettaglio relativo all'area oggetto della presente istanza.

Nel dettaglio, la puntuale analisi dell'ambito oggetto della presente istanza è relativa ai seguenti aspetti ambientali:

- ✓ Carta Copertura del Suolo;
- ✓ Copertura del suolo agricolo;
- ✓ Assetto litologico;
- ✓ Compatibilità geologica;
- ✓ Assetto geomorfologico;
- ✓ Assetto idrogeologico.

4.2. Fonte dei dati

Per la stesura del presente Rapporto Ambientale Preliminare sono stati utilizzate le seguenti fonti:

- Q.C. Regione Veneto;
- Dati rilevazioni ARPAV al settembre 2018;
- Elaborati relativi alla pianificazione sovraordinata, quali PTRC, PTCP, Piano di Tutela delle Acque, Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, etc., ivi compresi i rispettivi Rapporti Ambientali;
- Eventuali fonti specifiche sono citate nella matrice di appartenenza.

Nell'immagine che segue, *Figura 1/4*, sono evidenziate le 2 stazioni di monitoraggio ARPAV presenti all'interno del territorio del Comune di Codevigo, georiferite come da coordinate ARPAV, con individuazione dell'ambito in oggetto:

ID STAZ	NOME	X	Y	QUOTA	TIPO STAZ	COMUNE
175	Codevigo	12,09993	45,24301	0	AGRO	CODEVIGO (PD)
211	Codevigo - Ca' di Mezzo	12,14528	45,22624	1	AGRO	CODEVIGO (PD)




Fig. 1/4 – Territorio comunale e localizzazione centraline ARPAV (in bianco) e ambito oggetto di variante (in giallo)
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su coordinate ARPAV)

4.3. Matrice “Fattori climatici”

4.3.1. Cambiamenti climatici

L'analisi dei dati dal 1956, perlopiù termo-pluviometrici, ha permesso di fare alcune considerazioni sull'evoluzione del clima nella regione, evidenziando eventuali cambiamenti climatici sul territorio veneto.

Lo studio del clima in Veneto, relativamente al periodo 1956/2004 ha evidenziato i seguenti aspetti:

- tendenza ad innalzamento delle temperature, specie in estate e inverno e cambio di fase climatica;
- tendenza a diminuzione delle precipitazioni invernali;
- diminuzione dell'altezza e della durata del manto nevoso;
- drastica riduzione areale e di massa, negli ultimi 20 anni, dei piccoli ghiacciai e glacionevati dolomitici.

4.3.1.1. Precipitazioni

L'analisi dei dati relativamente alle precipitazioni (Stazione meteorologica “175 – Codevigo”), è stata effettuata considerando gli anni dal 2011 al 2018 (dati parziali da gennaio a settembre 2018), *Tabella 1/4*.

	2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	(mm)	N. giorni	(mm)	N. giorni	(mm)	N. giorni	(mm)	N. giorni	(mm)	N. giorni	(mm)	N. giorni	(mm)	N. giorni
Gennaio	11,8	2	14,6	2	41,4	7	18,0	2	162,8	16	101,8	11	10,2	2
Febbraio	77,2	11	90,4	7	153,6	16	58,2	4	132,4	15	100,0	6	24,0	2
Marzo	109,8	13	10,8	3	54,2	5	72,6	6	83,2	6	241,6	20	0,2	0
Aprile	20,6	4	50,0	5	47,4	5	29,4	7	131,0	7	88,8	9	54,0	12
Maggio	51,6	9	45,2	9	155,0	11	108,0	8	88,4	7	192,6	17	63,2	7
Giugno	106,4	8	28,8	2	135,2	11	72,8	6	34,8	6	24,6	4	23,4	4
Luglio	122,4	9	61,6	5	48,8	5	52,0	2	162,8	11	37,6	5	0,4	0
Agosto	82,6	7	20,0	2	38,8	7	72,4	9	44,2	8	125,8	7	10,6	3
Settembre	36,0	6	196,6	15	44,6	5	52,6	5	83,2	7	22,0	5	133,0	10
Ottobre			10,4	2	108,2	12	104,2	11	26,6	5	138,0	8	188,4	10
Novembre			119,0	6	107,4	8	20,2	1	173,6	13	110,4	8	90,2	8
Dicembre			52,2	8	5,8	1	4,4	0	76,8	10	11,6	2	45,2	9
Totale	618,4	69	699,6	66	940,4	93	664,8	61	1.199,8	111	1.194,8	102	642,8	67

Tabella 1/4 – Precipitazioni (Fonte: Elaborazione AmbiTerr su dati: <http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico>)

Dall'analisi dei dati è possibile osservare come il 2018, mesi oggetto di osservazione "gennaio-settembre", è stato un anno con piovosità complessivamente relativamente elevata se riferita al medesimo periodo (gennaio-settembre) degli anni 2017 e 2015, mentre è sostanzialmente nel trend con riferimento agli anni 2014 e 2013, nello specifico con piovosità concentrata nei mesi di marzo e giugno-luglio. Il 2018 nel periodo di riferimento, gennaio-settembre, evidenzia inoltre una piovosità particolarmente rilevante nei mesi di giugno e luglio

4.3.1.2. Temperature

L'analisi dei dati relativamente alle temperature (Stazione meteorologica "175 – Codevigo"), è stata effettuata considerando gli anni dal 2012 al 2018 (dati parziali da gennaio a luglio), sulla base delle temperature medie mensili, minime, medie e massime, a 2 m, Tabella 2/4. Nel periodo considerato 2012 – settembre 2018, l'analisi delle medie annue relativamente ai valori medi minimi, medi e massimi evidenzia i seguenti valori medi:

2012: 13,9 °C 2013: 13,9 °C 2014: 14,9 °C 2015: 14,3 °C 2016: 14,0 °C
 2017: 13,9 °C 2018: 16,1 °C (gennaio – settembre)

E' possibile osservare come nel periodo considerato (2012 - 2018, dati parziali da gennaio a settembre), la media del periodo con la temperatura media annuale più elevata sia riscontrabile proprio nel 2018, seppur con dati parziali a settembre, con un valore medio della temperatura media pari a 16,1 °C, mentre il 2012, il 2013 e il 2017 evidenziano il valore medio delle temperature medie annue più basso con 13,9 °C.

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2018	Minima	1.8	-2.1	-2.2	10.4	14.7	19.1	20.5	17.3	13.6			
	Media	5.6	3.9	7.0	15.9	20.1	22.8	24.4	24.4	20.3			
	Massima	11.8	7.0	12.5	20.2	24.4	25.8	28.0	27.4	22.9			
2017	Minima	-3,1	4,3	8,3	9,2	12,4	19,2	20,8	20,4	12,8	9,8	2,6	-0,3
	Media	0,9	6,5	11,1	14,1	18,6	24,1	24,4	24,3	17,8	13,9	8,4	3,1
	Massima	4,3	10,4	15,7	17,7	23,6	28,8	27,7	29,1	22,7	18,1	14,6	8,7
2016	Minima	-0,6	4,9	5,6	9,9	12,0	17,9	19,6	19,7	16,5	9,8	2,0	-2,1
	Media	3,4	7,7	9,7	13,9	17,0	21,7	24,9	23,1	20,7	13,5	9,5	3,2
	Massima	9,3	10,6	14,2	16,5	21,6	27,5	28,6	25,5	24,9	19,1	14,4	7,4
2015	Minima	-0,1	1,7	7,0	9,3	13,8	18,9	22,3	18,0	16,1	10,1	2,3	0,4
	Media	3,9	5,9	9,4	13,5	18,7	22,7	26,5	24,1	20,0	14,2	8,5	3,7
	Massima	8,9	9,7	13,5	16,7	22,0	26,3	29,7	28,2	26,0	18,2	12,0	7,7
2014	Minima	2,8	5,5	7,6	12,7	14,0	17,9	18,3	17,4	15,6	8,8	6,4	-0,1
	Media	7,0	8,3	11,2	15,1	17,7	22,3	22,6	21,8	18,8	16,1	11,6	6,3
	Massima	10,7	11,2	14,1	18,6	20,8	27,5	26,6	26,0	21,9	20,5	16,9	13,4
2013	Minima	-0,3	0,8	3,3	8,4	11,4	16,2	22,6	19,9	13,4	12,1	1,8	-0,3
	Media	3,8	4,0	7,7	13,6	16,8	22,0	25,3	23,6	19,4	15,3	10,1	4,4
	Massima	7,7	7,1	11,1	18,2	20,3	28,0	28,9	28,4	23,6	18,0	14,5	11,3
2012	Minima	-2,4	-3,6	6,1	7,1	11,8	18,2	22,4	20,6	15,8	6,9	6,5	-2,4
	Media	1,7	2,0	11,2	12,9	17,9	23,1	25,2	25,1	20,0	15,0	10,5	2,4
	Massima	6,5	7,6	16,8	19,1	22,9	27,8	28,3	28,1	23,0	19,9	16,1	7,5

Tabella 2/4 – Medie delle temperature medie minime, medie e massime
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su dati <http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico>.)

4.3.1.3. Vento

...

Con riferimento alla direzione di provenienza del vento, settori, è stata considerata la stazione meteorologica "175 – Codevigo", relativamente alle misure giornaliere della direzione prevalente del vento a 2/5 m, relativamente agli anni dal 2012 al 2018 (dati parziali da gennaio a settembre), Tabella 3/4.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Gennaio	N	N	ONO	ONO	ONO	NNE	ONO
Febbraio	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NE
Marzo	NE	ONO	ENE	ENE	NE	NE	ENE
Aprile	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE
Maggio	NE	E	ENE	NE	ONO	ONO	ONO
Giugno	O	NE	NNO	NE	ENE	E	NE
Luglio	S	NNO	NE	NNE	N	NE	NNE
Agosto	NNO	ENE	NE	NNE	NNE	NE	N
Settembre	O	NNO	N	ENE	NNO	N	NE
Ottobre		SSO	NNE	NNE	NNO	NNE	N
Novembre		N	N	ONO	NNE	NNE	N
Dicembre		O	ONO	ONO	ONO	ONO	ONO
Media	NNE	NE	N	NNE	NNE	NNE	NE

Tabella 3/4 – Settori di provenienza del vento (Fonte: Elaborazione AmbiTerr su dati <http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico>.)

Come evidente dall'analisi dei settori di provenienza del vento, la direzione media del periodo 2012 - settembre 2018, evidenzia una costanza della predominanza di provenienza dai settori nord e est.

4.4. Matrice “Aria”

4.4.1. La rete di monitoraggio ARPAV in Veneto

La rete di rilevamento della qualità dell'aria del Veneto, è attualmente il risultato del processo di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010. Il “Programma di Valutazione della qualità dell'aria”, individua le stazioni e la tipologia di monitoraggio da attuare nelle nuove zone e agglomerati individuati. La rete di monitoraggio della qualità dell'aria è stata sottoposta a un processo di revisione per renderla conforme alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010 ed elaborato sulla base delle indicazioni del “Tavolo di Coordinamento Nazionale”, che ha portato alla definizione della rete regionale di monitoraggio e del relativo programma di valutazione della qualità dell'aria e con i relativi elementi misurati. Complessivamente, al 1° gennaio 2017, la rete è costituita da poco più di 40 stazioni di misura, di diversa tipologia (traffico, industriale, fondo urbano e fondo rurale). Le stazioni sono dislocate su tutto il territorio regionale e ciascun Dipartimento Provinciale ARPAV gestisce quelle ricadenti sul territorio di propria competenza. Oltre alle centraline, il rilevamento degli inquinanti atmosferici viene realizzato mediante l'utilizzo di laboratori mobili per campagne di monitoraggio della qualità dell'aria in zone non coperte da rete fissa. Nel territorio del Comune di Codevigo e nelle immediate vicinanze, anche considerando la direzione prevalente dei venti nel periodo 2011/2017 che evidenzia una quasi completa provenienza dei venti dai quadranti di nord ed est, non sono presenti stazioni della rete di monitoraggio ARPAV, *Figura 2/4*, e quindi le considerazioni relativamente alla “qualità dell'aria”, sono svolte principalmente considerando anche i dati di cui alla “Relazione Regionale della Qualità dell'aria - ai sensi della L.R. n. 11/2001 art. 81 - Anno di riferimento: 2016”, alla “Relazione tecnica - Qualità dell'Aria in Provincia di Padova sintesi dei risultati del monitoraggio 2016” e al sito di ARPAV (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/>); in *Tabella 4/4* si riportano le caratteristiche delle centraline presenti in provincia di Padova con gli inquinanti monitorati.

Come precedentemente evidenziato, la direzione media del periodo 2012 – settembre 2018, evidenzia una costanza della predominanza di provenienza dai settori nord e est.

Stazione	Tipologia	Inquinanti monitorati								
		NOx/NO ₂	CO	SO ₂	O ₃	PM10	PM2.5	Bap	C ₆ H ₆	Metalli
Mandria	B.U.	x	x		x	x	x	x	x	x
Arcella	T.U.	x	x	x		x		x		x
Granze	I.U.					x		x		x
APS1	I.U.	x	x	x	x	x	x	x		x
APS2	I.U.	x	x	x	x	x	x	x		x
Santa Giustina in Colle	B.R.	x	x	x	x	x		x		x
Parco Colli	B.R.	x			x	x				
Este	I.S.	x	x	x	x	x	x	x		x

Tabella 4/4 - Centraline presenti in provincia di Padova con gli inquinanti monitorati
(Elaborazione AmbiTerr “Relazione tecnica - Qualità dell'Aria in Provincia di Padova sintesi dei risultati del monitoraggio 2016”)

La succitata “Relazione tecnica - Qualità dell’Aria in Provincia di Padova sintesi dei risultati del monitoraggio 2016”, ha elaborato e presentato la valutazione dei livelli degli inquinanti atmosferici nella provincia di Padova relativamente all’anno 2016, contestualizzandoli nell’andamento storico a partire dal 2008 analizzando, mediante elaborazione statistica, le misure di concentrazione delle centraline fisse di monitoraggio dislocate sul territorio e gestite da ARPAV (Relazione tecnica - Qualità dell’Aria in Provincia di Padova sintesi dei risultati del monitoraggio 2016).




Fig. 2/4 – Ambito comunale (in rosso) e localizzazione centraline della rete di monitoraggio.
(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su dati e immagini <http://geomap.arpa.veneto.it/maps/106/view>)

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. Tale decreto regola i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO_2), biossido di azoto (NO_2), ossidi di azoto (NO_x), monossido di carbonio (CO), particolato (PM_{10} e $\text{PM}_{2,5}$), piombo (Pb), benzene (C_6H_6), oltre alle concentrazioni di ozono (O_3) e ai livelli nel particolato PM_{10} di cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e Benzo(a)pirene (BaP).

4.4.2. Considerazioni generali sulla qualità dell’aria nella Provincia di Padova

Relativamente al contesto territoriale della provincia di Padova e secondo quanto evidenziato nella “Relazione tecnica - Qualità dell’Aria in Provincia di Padova sintesi dei risultati del monitoraggio 2016”, l’ultimo anno considerato, 2016, è caratterizzato da livelli di inquinamento complessivamente inferiori rispetto a quelli del 2015, principalmente grazie a condizioni meteorologiche meno favorevoli alla loro formazione e accumulo. Il Biossido di zolfo (SO_2) e il monossido di carbonio (CO) non hanno evidenziato, nel corso del 2016, alcun superamento dei valori limite previsti dal D.Lgs. 155/2010, continuando a confermarsi, come negli anni precedenti inquinanti non critici.

La concentrazione media annua del particolato PM_{10} in tutte le centraline considerate si è attestata su valori inferiori al limite di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mentre in tutte le stazioni è stato oltrepassato il numero massimo di superamenti consentiti (35 superamenti/anno) del limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e il valore medio annuale di $PM_{2.5}$ è diminuito rispetto al 2015.

Il biossido di azoto (NO_2), in ambito urbano, permane su livelli critici pur evidenziando, quasi tutte le stazioni, valori inferiori al limite di concentrazione media annuale.

Relativamente agli ossidi di azoto (NO_x) invece, il limite, previsto solo per le stazioni di background rurale, è superato solo nella stazione più settentrionale del territorio provinciale (Santa Giustina in Colle), come negli anni precedenti.

L'ozono (O_3), caratterizzato da un andamento piuttosto irregolare negli anni, nel 2016 non evidenzia superamenti della soglia di allarme, mentre in due stazioni rispettivamente della cintura urbana di Padova (Mandria) e della parte più settentrionale del territorio provinciale (Santa Giustina in Colle), è stata superata un numero limitato di volte la soglia di informazione ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$). In termini di valori obiettivo, nel 2016 il massimo numero di superamenti si registra nelle stazioni poste nella parte centro meridionale del territorio provinciale (Parco Colli, Este e Mandria).

Il benzene (C_6H_6), nell'unica stazione, ove presente il monitor, situata nella cintura urbana di Padova (Mandria), le medie annue sono risultate sensibilmente inferiori al valore limite. Il Benzo(a)pirene supera il valore obiettivo in tutte le stazioni, eccetto la stazione più meridionale del territorio provinciale (Este), confermando la stazione posta più a nord nel territorio provinciale (Santa Giustina in Colle), la stazione con valori più elevati; le concentrazioni medie rilevate dei metalli si confermano ampiamente inferiori ai valori limite relativi.

Nel corso del 2016 quindi, complessivamente, a parte un inizio anno con condizioni in prevalenza favorevoli alla formazione e all'accumulo di inquinanti, già da inizio febbraio si sono verificati frequenti passaggi di perturbazioni che hanno favorito il dilavamento dell'atmosfera e la diminuzione delle polveri sottili e buona parte del periodo primaverile è stato caratterizzato da condizioni in prevalenza favorevoli all'abbattimento degli inquinanti, seguito da un inizio estate sostanzialmente instabile, almeno fino a metà di giugno, che ha rallentato la formazione di ozono.

Nella restante parte dell'estate si sono verificate fasi con temperature più elevate della media, durante le quali si sono create le condizioni favorevoli per la formazione di ozono. Le precipitazioni dei primi due mesi autunnali hanno favorito l'abbattimento delle polveri sottili, mentre negli ultimi due mesi dell'anno le condizioni meteorologiche hanno favorito un progressivo rialzo delle concentrazioni di inquinanti, specialmente a dicembre.

Per l'analisi di maggior dettaglio della matrice considerata, si rimanda al Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, “1^a Variante al Piano degli Interventi” del Comune di Codevigo (PD), redatto dal sottoscritto valutatore nel marzo 2018.

4.5. Matrice “Acqua”

4.5.1. Stato delle acque superficiali²

I dati di analisi che di seguito si espongono sono stati desunti dal rapporto sullo “*Stato delle acque superficiali della provincia di Padova*” riferito all’anno 2015 e pubblicato nel dicembre 2016. Per l’analisi completa e di dettaglio della matrice considerata, si rimanda al Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, “*1^ Variante al Piano degli Interventi*” del Comune di Codevigo (PD), redatto dal sottoscritto valutatore nel marzo 2018.

4.5.1.1. Bacino Scolante in Laguna di Venezia

Il bacino scolante, il cui limite geografico è individuato dalla DGRV n. 23/2003, comprende il territorio la cui rete idrica superficiale si riversa nella laguna di Venezia; si estende su una superficie di circa 2.000 kmq. L’area ricade prevalentemente nelle province di Venezia e Padova; il territorio è infatti delimitato a Sud dal canale Gorzone, che segue la sponda sinistra del fiume Adige per lunga parte del tratto terminale di quest’ultimo, a Sud-Ovest dai Colli Euganei, a Ovest dal canale Roncajette, a Nord-Ovest dal fiume Brenta, a Nord dalle Prealpi Asolane, a Nord-Est dal fiume Sile. La maggior parte della superficie del bacino scolante è occupata dalla pianura alluvionale, costituita prevalentemente dalle alluvioni deposte dai fiumi Brenta (B), Piave (P) e Adige (A); le estreme propaggini sud-occidentali comprendono anche parte degli Euganei (E). Nel bacino scolante in laguna di Venezia le stazioni che mostrano i valori più elevati di azoto nitrico sono la n. 416 fosso Muson Vecchio, e n. 417 scolo Acqualunga, entrambe situate nel comune di Loreggia. Queste mostrano dal 2010 al 2015 uno stato dell’indice LIMeco Buono con azoto nitrico elevato perché alimentate da acque di risorgiva. Anche l’azoto ammoniacale si conferma elevato nelle stazioni n. 487 Fossa Monselesana, a Tribano e n. 182 Canale Scarico a Codevigo. In questo bacino si evidenziano, inoltre, concentrazioni elevate di fosforo in numerose stazioni, nonostante non rappresentino le situazioni più critiche del territorio padovano. A differenza degli anni precedenti, nel 2015 non si sono registrati superamenti di *Metolachlor*, un composto organico del gruppo dei pesticidi utilizzato come erbicida ad ampio spettro, rilevato più volte in passato in alcune stazioni del Bacino Scolante in Laguna di Venezia e in tutta l’area padana.

4.5.1.2. Bacino del Brenta

Il territorio padovano del bacino del Brenta mostra una situazione generale positiva, caratterizzata da stazioni che presentano in maggioranza giudizio “*Elevato*” e “*Buono*” (4 stazioni) rispetto a “*Sufficiente*” (3). Nel 2015 in questo bacino non vi sono stazioni in classe “*Scarso*”, dato che anche la stazione più critica situata nel canale Piovego (n. 353) ha mostrato un giudizio “*Sufficiente*”.

² Estratto dalla pubblicazione dell’ARPAV – dicembre 2016

4.5.1.3. Livello di inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco)

Da gennaio 2015, ARPAV ha iniziato a livello regionale una campagna di monitoraggio del Glifosate, Glufosinate di Ammonio e AMPA, allo scopo di verificare la presenza di queste sostanze su alcune stazioni di riferimento scelte sulla base dei seguenti criteri: acque destinate alla produzione di acque potabili, tratti prossimi alla chiusura di bacini idrografici, tratti con avvenuti superamenti di SQA-MA per pesticidi, tratti drenanti aree ad agricoltura intensiva. I siti monitorati nel 2015 nel Veneto sono stati 28, di cui 5 ricadenti in provincia di Padova. Il D.Lgs. 152/2006 prevede che per tutti i pesticidi, inclusi i metaboliti non presenti tra gli inquinanti specifici, si applichi in via cautelativa, uno standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo pari a 0,1 µg/l; le sostanze sopracitate ricadono in questo caso.

4.5.1.4. Inquinanti specifici - Tabella 1/B Allegato 1 del D.M. 260/2010

Da gennaio 2015 ARPAV ha iniziato a livello regionale una campagna di monitoraggio del Glifosate, Glufosinate di Ammonio e AMPA, allo scopo di verificare la presenza di queste sostanze su alcune stazioni di riferimento scelte sulla base dei seguenti criteri: acque destinate alla produzione di acque potabili, tratti prossimi alla chiusura di bacini idrografici, tratti con avvenuti superamenti di SQA-MA per pesticidi, tratti drenanti aree ad agricoltura intensiva. I siti monitorati nel 2015 nel Veneto sono stati 28, di cui 5 ricadenti in provincia di Padova.

Il D.Lgs. 152/2006 prevede che per tutti i pesticidi, inclusi i metaboliti non presenti tra gli inquinanti specifici, si applichi in via cautelativa, uno standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo pari a 0,1 µg/l.

Allo scopo di fornire anche delle informazioni relative agli anni antecedenti al 2015 per il territorio del Bacino scolante, maggiormente interessato dalla presenza di pesticidi, si rilevano casi di superamento del valore di SQA-MA per il *Metolachlor* e altri pesticidi rilevati nel periodo 2010/2014, livello di qualità “Sufficiente”.

4.5.1.5. Elementi di qualità biologica (EQB)

Il monitoraggio degli EQB nei corsi d'acqua del territorio provinciale nel periodo 2010/2015 ha riguardato l'analisi dei Macroinvertebrati, delle Diatomee e delle Macrofite. Il monitoraggio è stato predisposto, come indicato dalla normativa, tenendo conto delle pressioni eventualmente presenti sul corpo idrico e delle effettive possibilità di effettuare i campionamenti nelle diverse tipologie di corsi d'acqua. Nel caso delle Macrofite, infatti, i campionamenti sono stati limitati dalla torbidità o dalla elevata profondità del corso d'acqua. Nelle stazioni monitorate nel 2015 i Macroinvertebrati presentano in due casi il giudizio “Sufficiente” e in un caso il giudizio “Cattivo”, “Scarso” e “Buono”.

Le Diatomee mostrano in un caso il giudizio “Elevato” e in un altro “Buono”; nel 2015, a differenza del 2014, sono stati effettuati campionamenti anche su Macrofite con un risultato “Buono” e uno “Scarso”.

4.5.1.6. Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescripttori (LIM)

Come già evidenziato in precedenza, con l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo nel 2010, sono cambiati i parametri di riferimento per la classificazione dei corpi idrici e non è pertanto possibile effettuare delle analisi corrette dei dati storici, in quanto non omogenei, solo dal 2010 in poi. Al fine di non perdere l'informazione sul trend storico dei parametri, viene mantenuto il calcolo dell'indicatore LIM a partire dall'anno 2000. Dall'analisi dei dati emerge come la classe LIM risulti “Buona” per la stazione 118 sul fiume Brenta e “Sufficiente” per le stazioni 182 sul Canale di Scarico e 418 sullo Scolo Rio Storto, Fosso Ghebo.

4.5.2. Stato Chimico e classificazione dei corsi d'acqua

La valutazione dello Stato Chimico dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006, *Allegato 1 Tab. 1/A del D.M. 260/2010*, considera la presenza nei corsi d'acqua superficiali delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e altre sostanze. Le concentrazioni medie annue delle singole sostanze, rilevate presso i siti della rete di monitoraggio regionale, vengono confrontate con i valori degli standard di qualità ambientali (SQA-MA). Per alcune sostanze è previsto anche il confronto della singola misura con un valore che esprime la concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Il corpo idrico, che soddisfa, per le sostanze dell'elenco di priorità, tutti gli standard di qualità ambientale (SQA-MA e SQA-CMA) in tutti i siti monitorati, è classificato in “Buono Stato Chimico”; mentre, in caso negativo è classificato “Mancato conseguimento dello Stato Chimico”. Nel 2010 è iniziato il primo ciclo triennale di monitoraggio, 2010-2012, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che è stato integrato con i risultati dell'anno 2013.

Per la valutazione dello stato chimico del periodo 2010-2013, si considera, per ogni stazione, il rispetto degli SQA della tabella 1/A riportata nell'allegato 1 del DM 260/2010 che integra e modifica il D.Lgs. 152/2006. Diversamente dallo Stato ecologico che necessita di una valutazione sul triennio per poter essere definito, lo stato chimico può essere valutato anche anno per anno. Si evidenzia che nel 2015 tutti i corpi idrici hanno registrato uno stato chimico “Buono”.

La classificazione dei corpi idrici monitorati nel quadriennio 2010/2013 in provincia di Padova, è stata elaborata dal “Servizio Acque Interne di ARPAV” e pubblicata nel rapporto “Stato delle acque superficiali del Veneto - Anno 2013” (<http://www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-interne>).

Codice C.I.	Corso d'acqua	EQB macroinvertebrati	EQB macrofite	EQB diatomee	LIMeco	Inquinanti specifici	Stato ecologico	Stato chimico
156_36	Fiume Brenta	Buono	Buono	Elevato	Elevato	Buono	Buono	Buono
156_605	Fiume Brenta	Buono	Buono	Elevato	Elevato	Buono	Buono	Buono
598_15	Scolo Schilla – Scarico - Montalbano	Scarso			Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Buono
648_10	Scolo Rio Storto	Buono		Elevato	Sufficiente	Buono	Sufficiente	Buono
932_15	Scolo Rio Storto	Scarso		Elevato	Sufficiente		Scarso	

Tabella 5/4 – Bacini del Fiume Brenta e Bacino Scolante in Laguna di Venezia: Estratto

(Fonte: Elaborazione AmbiTerr su “Lo stato delle acque superficiali della provincia di Padova – anno 2015” – ARPAV, dicembre 2016)

4.5.3. Il sistema fognario

La gestione del servizio integrato, strutturato nelle fasi di captazione, potabilizzazione, distribuzione, fognatura e depurazione delle acque, è affidata alla società “AcegasApsAmga SpA”. Il depuratore, della potenzialità di 65.000 A.E., del tipo a fanghi attivi con trattamenti di tipo terziario con scarico nel fiume Brenta, è ubicato nel territorio di Codevigo. Comprende la linea fanghi con stabilizzazione degli stessi tramite digestione anaerobica di tipo mesofilo e la successiva disidratazione a mezzo nastro pressa e centrifuga. L'impianto è comprensivo di una linea trattamento rifiuti dove vengono trattati i residui ottenuti dalle operazioni di manutenzione delle fognature (per un massimo di 2.500 ton/anno) e i fanghi da fosse settiche (per un massimo di 14.600 ton/anno). L'impianto è inoltre dotato un gruppo di cogenerazione da 500 KW, che nel 2011 ha prodotto 291.976 kWh (contro i 201.936 kWh del 2010). Le acque reflue urbane che arrivano tramite fognatura all'impianto di depurazione vengono sottoposte ad una serie di trattamenti che permettono di restituire all'ambiente acque di qualità compatibile con gli standard richiesti dalla normativa vigente. Il depuratore è stato costruito in più lotti a partire dal 1987; ogni anno vi entrano 3.500.000 mc di materiale fognario. Al depuratore di Codevigo arrivano le acque reflue dei sette comuni di: Legnaro, S. Angelo di Piove, Polverara, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande, Codevigo. Nel depuratore è inserito anche un comparto per il trattamento dei liquami derivanti dalla pulizia delle fosse settiche, trasportati tramite autobotti. L'area oggetto di variante risulta già collettata al depuratore comunale, sia relativamente alle fognature che allo scarico delle acque, mentre l'approvvigionamento idrico utilizza la rete acquedottistica presente.

4.6. Matrice “Agenti fisici”

Le radiazioni non ionizzanti, sono forme di radiazioni elettromagnetiche, campi elettromagnetici, aventi l'energia sufficiente a causare modificazioni termiche, meccaniche e bioelettriche, effetti biologici, negli organismi viventi.

Le sorgenti di campi elettromagnetici più significative per le esposizioni nell'ambiente si suddividono in:

- sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (*RF - Radio Frequencies*) quali impianti radiotelevisivi, stazioni radio base e telefoni cellulari.
- sorgenti che producono radiazioni a bassa frequenza (*ELF - Extremely Low Frequencies*) quali elettrodotti, sottostazioni elettriche e cabine di trasformazione.

Relativamente alle stazioni radiobase attive e secondo i dati presenti sul sito di ARPAV (scaricati e rielaborati nel gennaio 2018), sul territorio del Comune di Codevigo sono presenti 4 sorgenti di campo elettromagnetico ad alta frequenza costituite dalle stazioni radio base per telefonia mobile attive. Con riferimento agli elettrodotti, il territorio comunale risulta attraversato da 2 elettrodotti entrambi da 380 kV: “Dolo – Porto Tolle - cod. 21.351” e “Dolo – Adria Sud - cod. 21.352”. Inoltre, il Comune di Codevigo non risulta essere classificato come un comune a rischio radon (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti/radon/aree-a-rischio-in-veneto>).

4.7. Matrice “Inquinamento luminoso”

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Produce inquinamento luminoso, che si può e si deve eliminare, sia l'immissione diretta di flusso luminoso verso l'alto, sia la diffusione di flusso luminoso riflesso da superfici e oggetti illuminati con intensità eccessive, superiori a quanto necessario ad assicurare la funzionalità e la sicurezza di quanto illuminato. La luce riflessa da superfici e oggetti illuminati produce sempre inquinamento luminoso: è necessario quindi porre la massima cura a contenere quest'ultimo il più possibile. Dalla mappa della brillantezza della Regione Veneto, si evince come la quasi totalità del territorio comunale di Codevigo rientri in una zona in cui l'aumento della luminanza totale rispetto a quella naturale è compresa tra il 100% e il 300%.

4.8. Matrice “Rumore e vibrazioni”

4.8.1. Zonizzazione acustica

Il Comune di Codevigo è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Deliberazione n. 29 del 15/05/2006. Il territorio comunale, ai sensi della normativa nazionale (DPCM 14/11/1997), è stato suddiviso in 6 classi, *Figura 3/4*:

- *Classe I – Aree particolarmente protette*: le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc;
- *Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali;
- *Classe III – Aree di tipo misto*: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- *Classe IV – Aree di intensa attività umana*: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- *Classe V – Aree prevalentemente industriali*: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
- *Classe VI – Aree esclusivamente industriali*: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.




Figura 3/4 – Piano di classificazione acustica Comunale con individuazione dell'ambito oggetto di variante (in rosso)

L'ambito oggetto di variante rientra in “Classe III – Aree di tipo misto”, che sono rappresentate da aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

4.9. Matrice “Rifiuti”

A Codevigo è già presente un buon sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, che si caratterizza come ben sviluppato. Lo stato risultante è una raccolta differenziata che si assesta su incrementi percentuali notevoli rispetto all'anno precedente.

4.10. Matrice “Energia”

Sul territorio di Codevigo sono presenti le seguenti fonti energetiche rinnovabili:

- Impianto di depurazione delle acque reflue: è dotato un gruppo di cogenerazione da 500 KW, che nel 2011 ha prodotto 291.976 KWh (contro i 201.936 KWh del 2010).

4.11. Analisi puntuale dell'area oggetto di Variante

4.11.1. Scheda “Attività produttiva in zona impropria n. 21” ex LR 11/1987

L'elaborato “E.7” della Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Codevigo, prevedeva anche l'aggiornamento della scheda dell'attività produttiva in zona impropria n. 21, ai sensi della LR 11/1987, relativa ad un'attività di macello avicolo. Le esigenze riscontrate sono relative alla necessità di ampliamento dei locali di macellazione, nonché alla realizzazione di un nuovo capannone ad uso stazionamento animali. L'attività risulta già collettata al depuratore comunale sia relativamente alle fognature, che allo scarico delle acque, mentre l'approvvigionamento idrico utilizza la rete acquedottistica presente e a cui risulta già allacciato.

L'attività, sita in via Roma, è finalizzata alla commercializzazione, macellazione e lavorazione di pollame, fin dal 1950. Secondo il previgente PRG, l'attività era individuata come “Attività produttiva confermata – LR 11/1987” e normata dall’*Art. 34 Insediamenti produttivi in sede impropria e attività confermate*” delle relative NTA (Variante Generale al Piano Regolatore ai sensi dell'art. 49 della LR 27 giugno 1985 n. 61 - Norme Tecniche di Attuazione) e il cui comma 1 prevede che:

Art. 34 Insediamenti produttivi in sede impropria e attività confermate

1. *All'interno delle Zone Territoriali Omogenee di cui al presente Titolo IV sono stati individuati degli insediamenti produttivi in sede impropria, per i quali si rendono opportuni interventi di ristrutturazione o ampliamento, assoggettati a disciplina particolareggiata e convenzionamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 della L.R. 61/85. L'applicabilità del presente comma è limitata ai casi in cui sia dimostrata la legittimità delle destinazioni e degli edifici alla data di adozione del presente piano.*

[...]

Di seguito si riporta, in estratto, parte dell'elaborato “E.7” della Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Codevigo (PD), contenente la “Scheda dell'attività produttiva in zona impropria n. 21”, ai sensi della LR 11/1987, relativa ad un'attività di macello avicolo.

COMUNE DI CODEVIGO
Provincia di PADOVA



P.I.

Elaborato

E

7

VARIANTE n. 1 PIANO DEGLI INTERVENTI

AGGIORNAMENTO SCHEDA ATTIVITA' PRODUTTIVA IN ZONA IMPROPRIA N. 21 (L.R. 11/87)

Inquadramento Territoriale



Comune di Codevigo
Via Vittorio Emanuele III, 33
35020 CODEVIGO

Sindaco :
Annunzio Belan

Assessore Urbanistica
Nicolas Frison

Responsabile Ufficio Tecnico :
Geom. Marina Perin

Progettista :
Arch. Liliana Montin

DATA : Gennaio 2018

DIMENSIONI ATTUALI

SUP. DI PERTINENZA	mq	<u>22.000</u>	SUP. UTILE	mq	<u>2.600</u>
SUP. COPERTA	mq	<u>2.600</u>	VOLUME ED.	mc	<u>9.000</u>
ALTEZZA	mtl	<u>2/5</u>	PIANI UTILI	n°	<u>1</u>

RESIDENZA

SUP. UTILE	mq	<u>320</u>	VOLUME ED.	mc	<u>1.050</u>
ALTEZZA	mtl	<u>5.30</u>	ABITANTI	n°	<u> </u>

SPAZI SCOPERTI piazzale bitumato ad uso carico e scarico

NOTE SULLE CARATTERISTICHE EDILIZIE

DATAZIONE D'IMPIANTO 1979

SUCCESSIVI AMPLIAMENTI /

SITUAZIONE STATICA buona

SITUAZIONE IGIENICA buono

TIPO DI RIFIUTI: SOLIDI ☒ LIQUIDI ☐ AERIFORMI ☐

SISTEMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI : Ditta privata

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO : RETE ☒ POZZO ☐

SCARICO ACQUE : depuratore comunale

SISTEMI DI DEPURAZIONE : SI ☒ NO ☐

ESIGENZE RISCONTRATE necessita di ampliamento dei locali di macellazione
nonchè nuovo capannone ad uso stazionamento animali

TIPI D'INTERVENTO AMMESSI (con riferimento alle norme di attuazione)
ampliamento di tipo "A"

RILEVATORE DOTT.SSA EMANUELA TRIVELLATO

DATA 7/12/1989

PROVINCIA DI <u>PADOVA</u>	
COMUNE DI <u>CODEVIGO</u>	

DENOMINAZIONE	<u>BACCO CORRADO</u>		
UBICAZIONE	<u>ROMA - 33-80</u>		
SEDE AMMINISTRATIVA	<u>"</u>		
ANNO INIZIO ATTIVITA'	<u>1950</u>		
ATTIVITA' SPECIFICA	<u>Commercio e Macellazione bovina e pollame</u>		

ADDETTI	<u>8</u>	ADDETTI STAGIONALI	<u>8</u>
PROVENIENZA DA :	COMUNE	%	<u>8</u>
	COMUNI CONTERMINI	%	
	ALTRO	%	

ELENCO N° ADDETTI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI :

1978/N°	<u>4</u>	1979/N°	<u>4</u>	1980/N°	<u>4</u>	1981/N°	<u>5</u>
1982/N°	<u>6</u>	1983/N°	<u>7</u>	1984/N°	<u>8</u>	1985/N°	<u>8</u>
1986/N°	<u>8</u>	1987/N°		1988/N°			

PREVISIONE PER IL 1989/N° 1 PREVISIONE PER IL 1990/N° 2

NOTE SUI BILANCI ATTESTANTI L'ESPANSIONE AZIENDALE, L'AUMENTO OCCUPAZIONALE O LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA, PROFILO SUGLI ORIENTAMENTI AZIENDALI: Necessita di ampliare il
modello sulla parte posteriore - Inoltre ha necessita
di costruire un copripiume da utilizzare col
uso stazionamento animali come quello gia
esistente -

SITUAZIONE IGIENICA: - N° SERVIZI 5
- FOGNATURE Deposito Comunale

TIPO DI RIFIUTI:	SOLIDI <input checked="" type="checkbox"/>	LIQUIDI <input type="checkbox"/>	AERIFORMI <input type="checkbox"/>
SISTEMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI:	Ditto Privato di smaltimento		
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:	RETE <input checked="" type="checkbox"/>	POZZO <input type="checkbox"/>	
SCARICO ACQUE:	Depuratore Comunale		
SISTEMI DI DEPURAZIONE:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	

INTERVENTI EDILIZI:	IMPIANTO	- Conc. ed. n° 234/10 del 26/5/76
		- Agibilità n° no del
	1° AMPLIAMENTO	
	2° AMPLIAMENTO	
	3° AMPLIAMENTO	
EVENTUALE CONDONO EDILIZIO	nr 443 in corso in	
	allegato documentazione per nulla ante UBA	

NECESSITA' DI AMPLIAMENTO DOVUTE A	
a) Aumento degli addetti:	
b) Riconversione produttiva:	
c) Aumento produttività:	X

Il titolare dell'Azienda	R. Bacco Paolo
Data	7/8/89

DITTA: BACCO CORRADO

NORMATIVA D'INTERVENTO

Prescrizioni urbanistiche

- Ampliamento max consentito: 60% della superficie lorda produttiva esistente da realizzarsi in contiguità dell'edificio esistente o edificio isolato, ad uno o due piani

- =.=.=.=

Prescrizioni edilizie

- Copertura max. 4 falde con manto in tegole curve a canale color coppo o materiali simili per aspetto e cromia
- Obbligo di intonaco esterno con tinteggiatura
- In caso di ampliamento in contiguità obbligo di copertura e paramenti esterni analoghi all'esistente

Prescrizioni igienico-sanitarie


- /
- /

Motivo dell'ampliamento: aumento della produttività

Per quanto non specificato valgono le norme generali d'intervento.

IL Sindaco

IL Progettista





LEGENDA

	edificio produttivo esistente
	area di pertinenza di progetto
	accesso aziendale esistente
	alloggio esistente
	edificio produttivo esistente
	edificio produttivo in demolizione
	edificio produttivo in ampliamento

4.11.2. Analisi della pianificazione vigente comunale e di settore

4.11.2.1. Elaborato 3A -“Carta delle Fragilità” del P.A.T.

Lo strumento urbanistico vigente, P.A.T. del comune di Codevigo, individua la zona in cui è ubicato lo stabilimento dell'azienda "Avicola Bacco", come "Area non Idonea", *Figura 4/4 – Estratto modificato Elaborato 3A -"Carta delle Fragilità" del P.A.T. del Comune di Codevigo*. Proprio per questo motivo, in sede di P.I., non era stato possibile accogliere la manifestazione di interesse della Ditta Bacco per l'ampliamento dello stabilimento aziendale.




Figura 4/4: Estratto modificato elaborato 3A - “Carta delle Fragilità” del P.A.T. del Comune di Codevigo (PD)

4.11.2.2. Piano Stralcio Assetto Idrogeologico bacini idrografici fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta - Bacchiglione

Sotto l'aspetto procedurale si rende quindi necessaria la redazione di una Variante Puntuale allo strumento urbanistico e l'area in oggetto ricade in una delle zone classificate a “Pericolosità Idraulica - P2” dalla cartografia del P.A.I., “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta - Bacchiglione”.




Figura 5/4: Estratto modificato “Tav. 104 - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione”

All'interno di tali aree “P2 – Pericolosità idraulica media”, ai sensi dell'art. 11 – “Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2” delle Norme di attuazione del P.A.I., la realizzazione di nuove volumetrie edilizie non è consentita. Nondimeno, all'art. 11, comma 2 delle Norme, è descritto il caso dell'attuazione di interventi contenuti in strumenti urbanistici previgenti rispetto alla data di adozione del P.A.I., ovvero precedenti il 01/12/2012.

Nel caso succitato, la realizzazione degli interventi è possibile, ma è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità degli stessi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano, nello specifico, il grado di pericolosità è “P2 – Pericolosità idraulica media”.

L'intervento oggetto della proposta di variante che si intende promuovere per conto della Ditta, ricade nella tipologia d'intervento descritta poiché alla data di adozione del P.A.I. esisteva già una specifica “Scheda di Attività Produttiva in Zona Impropria: Scheda N° 21 – Ditta Bacco Corrado del 1989”, che prevedeva l'ampliamento dei fabbricati produttivi.

4.11.2.3. Relazione Idraulica Preliminare

Al fine di consentire all'Amministrazione di dar corso all'iter approvativo della Variante puntuale è stato redatto nel luglio 2018 apposito studio specialistico “Relazione Idraulica Preliminare - ai sensi dell'art. 11 – delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta – Bacchiglione”, a firma dell'Ing. Cevese, finalizzato alla determinazione dell'effettivo rischio idraulico presente in relazione al tipo d'intervento edificatorio previsto.

Secondo quanto evidenziato nella succitata “Relazione Idraulica Preliminare”, “... L'intento del presente studio è quello di approfondire l'analisi idrografico-idraulica sull'ambito d'indagine, rintracciando la possibile origine della classificazione dell'area in Zona P2 per giungere a definirne gli effetti ed indicare le possibili misure cautelative da porre in atto per eliminare o comunque ridurre al minimo i potenziali danni che potrebbero originarsi in caso di alluvione da Fiume Maggiore. La ricerca effettuata presso gli organi competenti ha portato all'individuazione di una cartografia ufficiale prodotta dall'Autorità di Bacino del “Distretto Idrografico delle Alpi Orientali” nell'ambito del “PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 2015-2021”, che consente di ottenere un'attendibile valutazione del reale livello di pericolosità idraulica delle aree interessate.”.

“IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 2015-2021

In attuazione alle disposizioni del Testo Unico in materia ambientale (Decreto legislativo n. 152/2006) il territorio italiano è stato ripartito in otto distretti idrografici, in ciascuno dei quali è stata istituita un'Autorità di bacino distrettuale o “Autorità di Distretto”; il distretto in cui ricadono le aree oggetto di studio è il “Distretto Idrografico delle Alpi Orientali” e l'Autorità di bacino di riferimento è l’“Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, denominata anche “Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico”. Ai fini della pianificazione necessaria per la difesa idrogeologica, l'Autorità di Distretto si è occupata della realizzazione di specifiche mappe della pericolosità e del rischio idraulico, nel rispetto della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, istituendo un quadro per la valutazione e la gestione del rischio da alluvione. Ne è nato il Piano di gestione del rischio di alluvioni (P.G.R.A.) attualmente è in vigore il P.G.R.A. 2015-2021 (strumento che verrà aggiornato ogni 6 anni). Il Piano è caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni).

Per quanto concerne l'allagabilità, per ciascun tempo di ritorno i risultati degli studi condotti sono raccolti in mappe tematiche che riportano aree allagabili e corrispondenti tiranti idrici, rappresentati con poligoni distinguibili tramite una gradazione di colori dall'azzurro chiaro (tirante idrico $0 < h < 0,5$ m) al blu scuro (tirante idrico $h > 2$ m).”.

[...]

ANALISI DEL RISCHIO SULL'AREA D'INTERVENTO E POSSIBILI MISURE CAUTELATIVE

I tre scenari alluvionali indagati nell'ambito del P.G.R.A. sono relativi a fenomeni con possibilità di accadimento via via decrescente e conseguente gravità crescente.

Lo scenario relativo al tempo di ritorno Tr 30 anni simula l'effetto di un evento con probabilità di accadimento relativamente elevata: come si può ben vedere in Figura 9 e Figura 10 (vedi anche Allegato A), in tali condizioni non si riscontrano fenomeni di alcun tipo e conseguentemente non è cartografata alcuna classe di rischio per l'area in esame. Viceversa, per Tr 100 anni (Figura 11 e Figura 12) cominciano a comparire le perimetrazioni corrispondenti al Rischio Moderato R1; per Tr 300 anni (Figura 13 e Figura 14) queste si estendono in direzione Nord fino al centro del paese di Codevigo, con la comparsa di alcune aree classificate a rischio Medio R2 anche in corrispondenza del sito d'indagine. Con riferimento alla definizione di Rischio Medio R2 “sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche” e tenuto conto delle risultanze della carta delle altezze idriche che indica la possibilità di formazione di tiranti d'acqua che possono raggiungere 1 m in caso di piena con tempo di ritorno Tr 100 anni e 2 m in caso di piena con tempo di ritorno Tr 300 anni, potrebbero eventualmente essere adottate misure cautelative, consistenti nella realizzazione di muri perimetrali a tenuta idraulica per preservare l'integrità dei fabbricati.

Come si vedrà successivamente ed evidenziato anche nella “Asseverazione di non necessità di redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica - ex D.G.R.V. n. 3637 del 13 dicembre 02 e D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009, in riferimento alla variante Puntuale al PAT per “Modifica della Scheda 21 delle Attività Produttive Confermate in Zona impropria (L.R. 11 /1987) - Variante di volumetria già assentita con scheda allegata al vigente PRG/PAT”, per verificare la pericolosità idraulica delle aree oggetto d'indagine si è fatto riferimento alle mappe tematiche di allagabilità e rischio idraulico del P.G.R.A., “Piano di gestione del Rischio Alluvioni - Distretto Alpi Orientali”, individuando la posizione dell'ambito di studio sulle cartografie relative ai tre scenari indagati (Tr 30, 100, 300 anni), si è potuto stabilire che l'intervento di progetto non è a rischio idraulico per gli eventi relativamente più frequenti (Tr 30 anni), mentre è risultato soggetto a classificazione “R1 – Rischio Moderato” per Tr 100 anni e a “R2 – Rischio Medio”, solo marginalmente, per Tr 300 anni. La classificazione R1 implica danni trascurabili o nulli, mentre R2 implica la possibilità di danni minori per gli edifici e la funzionalità delle attività economiche, che tuttavia non pregiudicano l'incolumità delle persone.

PROPOSTA DI VARIANTE PUNTUALE AL P.A.T. DEL COMUNE DI CODEVIGO
RELAZIONE IDRAULICA PRELIMINARE



Figura 9: Estratto dalla Carta "AREE ALLAGABILI – ALTEZZE IDRICHE" Tr 30 anni del PGRA



Figura 10: Estratto dalla Carta "AREE ALLAGABILI – CLASSI DI RISCHIO" Tr 30 anni del PGRA

PROPOSTA DI VARIANTE PUNTUALE AL P.A.T. DEL COMUNE DI CODEVIGO
RELAZIONE IDRAULICA PRELIMINARE



Figura 11: Estratto dalla Carta "AREE ALLAGABILI – ALTEZZE IDRICHE" Tr 100 anni del PGRA



Figura 12: Estratto dalla Carta "AREE ALLAGABILI – CLASSI DI RISCHIO" Tr 100 anni del PGRA

PROPOSTA DI VARIANTE PUNTUALE AL P.A.T. DEL COMUNE DI CODEVIGO
RELAZIONE IDRAULICA PRELIMINARE




Figura 13: Estratto dalla Carta "AREE ALLAGABILI – ALTEZZE IDRICHE" Tr 300 anni del PGRA



Figura 14: Estratto dalla Carta "AREE ALLAGABILI – CLASSI DI RISCHIO" Tr 300 anni del PGRA

[...]

CONCLUSIONI

Nei paragrafi precedenti si è descritta la problematica di carattere amministrativo riscontrata per l'accoglimento della manifestazione d'interesse avanzata dalla “Avicola Bacco S.r.l.” nell'ambito del P.I. (Piano degli Interventi) del Comune di Codevigo, che vedeva l'impossibilità a procedere, dovuta all'attuale classificazione in aree “non idonee” dell'ambito oggetto di proposta di variante. Ne è conseguita la necessità di redigere il presente studio, atto a verificare la compatibilità degli interventi proposti con le condizioni di pericolosità indicate dal P.A.I. (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione) e a consentire così la presentazione di una variante allo strumento urbanistico vigente.

Si è dapprima descritta la tematica del Rischio Idraulico in generale definendo il rischio legato ai “Fiumi Maggiori” e distinguendolo da quello legato alla rete minore dei Canali di Bonifica; si è quindi individuata l'attuale classificazione dell'area oggetto di studio, evidenziandone l'ubicazione sulle rispettive mappe tematiche di riferimento (Cartografia del P.A.I. e Carta delle Fragilità del P.A.T.) e si è descritta la variante puntuale identificando demolizioni ed ampliamenti proposti.

*Per verificare la pericolosità idraulica delle aree oggetto d'indagine si è quindi fatto riferimento alle mappe tematiche di allagabilità e rischio idraulico del P.G.R.A. (Piano di gestione del Rischio Alluvioni) pubblicate dal “Distretto Alpi Orientali”, organo istituzionale competente per il bacino idrografico in esame; individuando la posizione dell'ambito di studio sulle mappe relative ai tre scenari indagati (Tr 30, 100, 300 anni), si è potuto stabilire che l'intervento di progetto non è a rischio idraulico per gli eventi relativamente più frequenti (Tr 30 anni) mentre è soggetto a Classificazione R1 – Rischio Moderato per Tr 100 anni e, a R2 – Rischio Medio (solo marginalmente) per Tr 300 anni. La classificazione R1 implica danni trascurabili o nulli, mentre R2 implica la possibilità di danni minori per gli edifici e la funzionalità delle attività economiche, che tuttavia non pregiudicano l'incolumità delle persone. In considerazione di ciò e alla luce di tutto quanto sopra verificato ed esposto **si può affermare che l'Amministrazione può dare inizio all'iter approvativo della proposta di Variante Puntuale al P.A.T. del Comune di Codevigo avanzata dall'Avicola Bacco.”.***

4.11.2.4. Asseverazione di non necessità di redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica

Contestualmente alla succitata “Relazione Idraulica Preliminare - ai sensi dell'art. 11 – delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta – Bacchiglione”, è stata redatta dall'Ing. Cevese anche, “Asseverazione di non necessità di redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica - ex D.G.R.V. n. 3637 del 13 dicembre 02 e D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009, in riferimento alla variante Puntuale al PAT per “Modifica della Scheda 21 delle Attività Produttive Confermate in Zona impropria (LR 11/1987) - Variante di volumetria già assentita con scheda allegata al vigente PRG/PAT”.

VARIANTE DI VOLUMETRIA GIÀ ASSENTITA CON SCHEDA ALLEGATA AL VIGENTE PRG/PAT
Asseverazione di non necessità di redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica

3 ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

- Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto 3637 del 13.12.2002, "L. 3 agosto 1998, n. 267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici" e s.m.i.;
- Visti i contenuti della variante in oggetto che prevede:
 - "VARIANTE DI VOLUMETRIA GIÀ ASSENTITA CON SCHEDA ALLEGATA AL VIGENTE PRG/PI"
- Vista l'analisi delle mappe tematiche di allagabilità e rischio idraulico del P.G.R.A. (Piano di gestione del Rischio Alluvioni) pubblicate dal "Distretto Alpi Orientali", di cui si è allegata la sovrapposizione con l'ubicazione della variante puntuale in oggetto, che dimostra come a fronte della possibilità che si verifichino danni minori per gli edifici e la funzionalità delle attività economiche, i possibili allagamenti dell'area nel caso di eventi con TR 300 anni non pregiudicano l'incolumità delle persone;
- Considerato che l'intervento di progetto è tale da non comportare l'aumento del coefficiente di deflusso medio rispetto allo stato di fatto, ma anzi una sua leggera diminuzione.

Il sottoscritto Ing. Pietro Cévese, nato a Piacenza il 06/11/1970, iscritto all'albo degli Ingegneri di Padova al n. 3733 in qualità di tecnico incaricato

ASSEVERA

Che la variante in oggetto non comporta una trasformazione che possa modificare il regime idraulico e pertanto non ritiene necessaria la predisposizione di una valutazione di compatibilità idraulica.

Polverara, Luglio 2018

Ing. Pietro Cévese



4.11.2.5. Elaborato 11 - "Carta Geolitologica" del P.A.T.

Lo strumento urbanistico vigente, P.A.T. del comune di Codevigo, individua la zona in cui è ubicato lo stabilimento dell'azienda "Avicola Bacco", come ricadente in ambiti caratterizzati da "Materiali alluvionali, fluvio-glaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa", Figura 6/4 - Elaborato 11 - "Carta Geolitologica" del P.A.T., caratterizzati quindi da depositi poco permeabili per porosità.




Figura 6/4: Estratto modificato elaborato 11 - "Carta Geolitologica" del P.A.T. del Comune di Codevigo (PD)

4.11.2.6. Elaborato 12 - "Carta Idrogeologica" del P.A.T.

Lo strumento urbanistico vigente, P.A.T. del comune di Codevigo, individua la zona in cui è ubicato lo stabilimento dell'azienda "Avicola Bacco", come ricadente in aree con profondità falda freatica compresa tra 0 e 2 m dal piano campagna, *Figura 7/4 - Elaborato 12 - "Carta Idrogeologica" del P.A.T.*




Figura 7/4: Estratto modificato elaborato 12 - "Carta Idrogeologica" del P.A.T. del Comune di Codevigo (PD)

4.11.2.7. Elaborato 13 - "Carta Geomorfologica" del P.A.T.

Lo strumento urbanistico vigente, P.A.T. del comune di Codevigo, individua la zona in cui è ubicato lo stabilimento dell'azienda "Avicola Bacco", come ricadente in aree caratterizzate dalla presenza di dosso fluviale, *Figura 8/4 - Elaborato 13 - "Carta Geomorfologica" del P.A.T.*




Figura 8/4: Estratto modificato elaborato 13 - "Carta Geomorfologica" del P.A.T. del Comune di Codevigo (PD)

Dalla relazione di “Compatibilità Geologica” del PAT si evince che, *“I dossi fluviali si sono formati dalle divagazioni tardopleistoceniche del Po e dell'Adige con contributi del Bacchiglione prima della canalizzazione antropica (elementi M-FLU-35 della carta geomorfologica), si tratta di strutture piuttosto ampie, con larghezze mediamente comprese tra 500 e 1000 m, altezze, rispetto alla pianura circostante, normalmente inferiori a 2 m. In senso longitudinale si sviluppano su distanze diverse, da un minimo di 1-1,5 km fino a diversi km ed in genere hanno andamento generale ONO-ESE. I dossi sono costituiti al centro da sabbie, deposte in ambiente di canale attivo, e lateralmente da limi, interpretabili come depositi di argine naturale (...); spesso le ultime fasi di attività dei dossi hanno comportato la deposizione di sedimenti limosi, che quindi ricoprono completamente le sabbie. La sedimentazione fluviale ha portato a una continua aggradazione verticale della pianura, i corsi d'acqua erano pensili, e presumibilmente soggetti a ricorrenti avulsioni. Il dosso che si formava ad opera di un ramo del paleo-fiume, una volta disattivatosi, veniva ricoperto dai depositi di esondazione provenienti da contigui canali attivi.”*

Da questo si evince che l'area sulla quale insiste l'ambito oggetto di variante risulta avere un'altezza non inferiore rispetto al piano campagna, con un'elevazione anzi di qualche metro rispetto al piano campagna medesimo.

4.11.2.8. Elaborato 14 -“Carta del Microrilievo” del P.A.T.

Lo strumento urbanistico vigente, P.A.T. del comune di Codevigo, individua la zona in cui è ubicato lo stabilimento dell'azienda “Avicola Bacco”, come ricadente in aree caratterizzate da un rilevato altimetrico fino a circa 3 m rispetto al piano campagna, *Figura 9/4 - Elaborato 14 -“Carta del Microrilievo” del P.A.T.*

Tale considerazione altimetrica, derivante dall'analisi della “Carta del Microrilievo”, concorda con quanto derivante dall'analisi della “Carta Geomorfologica” che evidenzia per l'area in esame la presenza di un dosso fluviale e quindi di una superficie geomorfologicamente e altimetricamente rilevata rispetto al circostante piano campagna.



Figura 9/4: Estratto modificato elaborato 14 -"Carta del Microrilievo" del P.A.T. del Comune di Codevigo (PD)

4.11.3. Analisi di dettaglio dell'area oggetto di variante

Carta Copertura del Suolo. Dall'analisi di cui alla "Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012 – shape c0506121_CCS2012S", l'intero ambito oggetto di variante, è classificato principalmente come "1.2.1.1. - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi" e solo per la parte più meridionale, non direttamente oggetto

dell'intervento di ampliamento dell'attività produttiva, come “2.1.2. - Terreni arabili in aree irrigue”. L'ampliamento coinvolgerà quindi solo ambiti già destinati ad attività industriali e spazi annessi, *Figura 10/4*.



Figura 10/4 – Copertura del Suolo (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis - Banca Dati Regione del Veneto, shape c0506121_CCS2012S)

Carta dei suoli in scala 1:50.000. L'ambito oggetto di variante, ai sensi del quadro conoscitivo della Regione del Veneto, relativamente alla “Carta dei suoli in scala 1:50.000” (shape c0507101_CartaSuoli50000), risulta interamente classificato come:

- L1: B: *Pianura alluvionale del fiume Brenta*
 L2: B4: *Bassa pianura recente (olocenica) con suoli a iniziale decarbonatazione*
 L3: B4.1: *Dossi fluviali, costituiti prevalentemente da sabbie e limi*
 L4: CRZ1/RSN1:

CRZ1/RSN1	complesso: suoli Correzzola, franchi USDA: Oxyaquic Eutrudepts coarse-loamy, mixed, mesic WRB: Endogleyic Fluvisols Cambisols (Calcaric, Hypereutric)	Suoli a profilo Ap-Bw-Cg, profondi, tessitura media, moderatamente grossolana nel substrato, molto calcarei in superficie e fortemente calcarei in profondità, alcalini, drenaggio mediocre, falda profonda. Capacità d'uso: IIw
	suoli Rosine, franco limosi USDA: Oxyaquic Eutrudepts coarse-silty, mixed, mesic WRB: Fluvisols Cambisols (Calcaric, Hypereutric, Oxyaquic, Orthosiltic)	Suoli a profilo Ap-Bw-Cg, profondi, tessitura media, molto calcarei in superficie e fortemente calcarei in profondità, alcalini, drenaggio mediocre, falda profonda. Capacità d'uso: IIsw

Carta della natura secondo Legge Quadro sulle aree naturali protette n. 394/91. L'ambito oggetto di variante, ai sensi del quadro conoscitivo della Regione del Veneto, relativamente alla “Carta della natura secondo Legge Quadro sulle aree naturali protette n. 394/91” (shape c0604011_TipiHabitat), ricade completamente nella classe “82.1 - Seminativi intensivi e continuu”. La classe “82.1 - Seminativi intensivi e continuu” è rappresentata da: “... coltivazioni a seminativo (mais, soia, cereali autunno-vernini, girasoli, orticoltura) in cui prevalgono le attività meccanizzate, superfici agricole vaste e regolari ed abbondante uso di sostanze concimanti e fitofarmaci. L'estrema semplificazione di questi agro-ecosistemi da un lato e il forte controllo delle specie compagne, rendono questi sistemi molto degradati ambientalmente. Sono inclusi sia i seminativi che i sistemi di serre ed orti.”, quindi di ambienti molto degradati e semplificati dal punto di vista ecosistemico.

Assetto litologico. L’ambito oggetto di variante, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape c0501011_CartaLitologicaA), Figura 11/4, è quasi completamente classificato come “L-ALL-05 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità” e solo per la parte più meridionale, non direttamente oggetto dell’intervento di ampliamento dell’attività produttiva, come “L-ALL-06 - Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa”, con permeabilità “3A – Depositi poco permeabili per porosità”.



Figura 11/4 – Assetto litologico (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. del PAT di Codevigo, shape c0501011_CartaLitologicaA)

Compatibilità geologica. L’ambito oggetto di variante, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape b0301011_CompatGeologica), ricade completamente in un ambito classificato come “03 – Aree non idonee”, Figura 12/4.



Figura 12/4 – Compatibilità geologica (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, shape b0301011_CompatGeologica)

Assetto geomorfologico. L’intero ambito oggetto di variante, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape c0503011_CartaGeomorfologiaA), ricade quasi completamente nell’unità geomorfologica “M-FLU-35 – Dosso fluviale”, mentre solo la sua parte più orientale non ricade in alcuna unità geomorfologica, Figura 13/4.



Figura 13/4 – Assetto geomorfologico (Fonte: Elaborazioni AmbiTerr su QGis – Q.C. PAT di Codevigo, shape c0503011_CartaGeomorfologia)

Rischio idraulico PAI. L'intero ambito oggetto di variante, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (shape b0103051_PAIRischiodr), ricade completamente in un ambito classificato a “Pericolosità media - P2”, all'interno delle quali ai sensi dell'art. 11 – “Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2” delle Norme di Attuazione del P.A.I., la realizzazione di nuove volumetrie edilizie non è consentita.

L'art. 11 delle Norme Tecniche del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta – Bacchiglione - Allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012”, prevede infatti che:

“ART. 11 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MEDIA P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.
2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (01.12.2012) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.
3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:
 - a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
 - b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;

- c. *piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;*
- d. *nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.”.*

Assetto idrogeologico. L'intero ambito di cui alla scheda dell'attività produttiva in zona impropria n. 21, ai sensi del quadro conoscitivo del PAT (*shape c0502011_CartaldrogeologA*), ricade completamente in un ambito interamente classificato come “*I-SOT-01a - Aree con profondità della falda freatica tra 0 e 1 m dal p.c.*”.

Secondo quanto evidenziato nella “*Relazione di Compatibilità Idraulica*” del PAT, “*Dalle isofreatiche unitamente al modello numerico digitale del terreno è stata calcolata anche la soggiacenza della prima falda freatica che risulta essere sempre inferiore ai 2 m dal piano campagna (I-SOT-01a). Si sottolinea che si tratta di una falda per sua natura discontinua, inquinata e scarsamente produttiva e che il modello proposto serve principalmente per evidenziarne la presenza in funzione di eventuali opere di ingegneria. In tutto il territorio comunale vista la bassa soggiacenza della falda e l'alto rischio di esondazioni e allagamento è sconsigliata la realizzazione di interrati*”.

CAPITOLO 5 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

L'art. 63 delle NTA del PAT di Codevigo, relativamente agli “interventi di miglioramento, di ampliamento per la dismissione delle attività produttive in zona impropria”, detta i seguenti criteri:

“63.10. Per la valutazione della compatibilità degli interventi inerenti le attività produttive in zona impropria dovranno essere assunti i seguenti criteri generali:

1. divieto di realizzazione di nuovi volumi residenziali (alloggio del custode, etc.) o ampliamento di quelli esistenti;
2. divieto di ampliamenti superiori al 80% della superficie produttiva, e comunque non superiore a 1.500 mq;
3. l'ampliamento deve essere contiguo all'edificio in cui insiste l'attività insediata e riferirsi chiaramente alla stessa;
4. necessità di definire l'ambito di pertinenza dell'attività, a prescindere dall'area di proprietà, per circoscrivere il consumo di territorio alle strette esigenze dell'azienda;
5. gli ampliamenti di attività produttive in zona residenziale trovano comunque i limiti dimensionali di cui all'art. 41 del PTRC (volume occupato sia inferiore a mc 1.001, superficie utile di calpestio sia inferiore a mq 251 e indice di copertura sia inferiore a 0,5 mq/mq);
6. l'attività produttiva esercitata deve essere in atto al momento del suo riconoscimento;
7. divieto di ampliare strutture precarie e incongrue;
8. non sono ammessi trasferimenti in altra zona impropria di attività ubicate in altri siti impropri;
9. divieto di ampliamenti lesivi dell'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, visuali panoramiche, ecc.”.

Avute presenti:

- le analisi delle matrici ambientali riportate nel **CAPITOLO 4** del presente Rapporto;
 - le relazioni specialistiche allegate alla Variante in esame e riportate nei **CAPITOLO 3 e 4** del presente Rapporto,
- al fine di assicurare la sostenibilità ambientale degli interventi previsti dalla Variante, in ottemperanza al “principio di precauzione” nonché al rispetto della vigente normativa, si ritiene che le NTA della Variante debbano essere integrate/modificate come segue, dove **in marrone** vengono evidenziate le integrazioni proposte.

5.1. Integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione della Variante puntuale al PAT

ART. 1 – AREA A PARCHEGGIO AUTOMOBILI

1. La nuova area destinata a parcheggio avrà le seguenti caratteristiche:

- forma rettangolare delle dimensioni massime di m 32,00 x 29,80,
- cordolo perimetrale di contenimento e di individuazione dei singoli posti auto in cls,
- pavimentazione in grigliato erboso con elementi in cls o materiale plastico,
- n. 44 posti auto delle dimensioni di m 2,50 x 5,00,
- finitura a tappeto verde o ghiaino frantumato,

- il posto auto riservato ai disabili, ai sensi del DPR 503/1996, dovrà avere le caratteristiche riportate nella figura sottostante,



- se il percorso pedonale è adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica,
- lungo le file a "pettine" dei posti auto vanno piantumate alberature di essenze autoctone, per mascherare le automobili, per il mantenimento del microclima (filtraggio delle sostanze gassose emesse dei veicoli) nonché per l'attenuazione delle temperature estive e come barriere cromatiche e architettoniche.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

1. In coerenza con quanto previsto dalla Scheda "21" ex LR 11/1987, in ordine agli interventi edilizi previsti, occorre ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - copertura piana o con massimo 4 falde con manto impermeabile colore rosso coppo; se a falde il materiale dovrà essere simile, per aspetto e cromia, alle tegole curve a canale,
 - forme planimetriche rettangolari con composizione semplice a L o a C,
 - pareti intonacate o in materiale similare con tinteggiature di colore chiaro.

ART. 3 – OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

1. Ricadendo l'ambito della Variante nella fascia di 150 m dalla sponda del fiume Brenta, tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, al fine di salvaguardarne i caratteri paesaggistici si dettano le seguenti misure:
 - obbligo di barriera visiva composta da filari di alberi ad alto fusto (Pioppi Cipressini) e arbusti sempreverdi lungo il confine di proprietà verso il fiume Brenta e il Canale Cavaizza,
 - obbligo di barriera visiva composta da filari di alberi a basso fusto e arbusti sempreverdi lungo i margini di pertinenza del parcheggio per automobili e del piazzale di manovra e carico e scarico dei mezzi pesanti.

ART. 4 – INVASO DI LAMINAZIONE

1. Per l'invaso di laminazione esistente:
 - si dovrà garantire la capacità dell'invaso di laminazione esistente pari a mc 585, mediante integrale ripristino in termini di volume d'invaso per rispettare i contenuti del Parere Idraulico;

- l'invaso di laminazione dovrà essere mantenuto costantemente in buono stato di manutenzione in modo da garantirne la completa funzionalità.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Gli scarichi derivanti dall'attività produttiva prevista dalla variante puntuale al PAT dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 672/AUA/2016 rilasciata dalla Provincia di Padova il 10 ottobre 2016.
2. Ogni modifica sostanziale dovrà essere opportunamente autorizzata dalla Competente Autorità.

ART. 6 – VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

1. Avuta presente la Relazione Tecnica allegata alla Variante puntuale al PAT, relativa alla verifica previsionale della conformità dei livelli sonori prodotti dagli impianti dell'azienda in relazione al progetto di ampliamento dell'attività produttiva, da cui emerge quanto segue:
 - i livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati “A” (LeqA) emessi dall'insediamento in esame dopo l'ampliamento rispetteranno i limiti assoluti di IMMISSIONE nel periodo diurno e notturno presso gli spazi dei possibili ricettori esterni all'attività, nelle rispettive classi di appartenenza;
 - i livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati “A” (LeqA) emessi dall'attività industriale in esame dopo l'ampliamento rispetteranno i limiti assoluti di EMISSIONE nei punti relativi ai confini di pertinenza;
 - l'insieme delle sorgenti responsabili del rumore prodotto dall'insediamento in esame rispetteranno i limiti differenziali;

si prescrive una ulteriore valutazione di verifica del rispetto dei limiti di emissione ed immissione ad opera completata.

ART. 7 – AREE A VERDE

1. Le aree a verde dovranno essere realizzate con piantumazione di alberature resistenti all'inquinamento ed in grado di assorbire in tutto o in parte l'anidride carbonica o comunque in grado di essere utilizzate come regolazione del microclima, isolamento acustico e visivo.

ART. 8 – INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO

1. I fari illuminanti il parcheggio e le aree di ogni tipo devono rispettare le “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici” contenute nella LR 17/2009.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

1. In ottemperanza all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 672/AUA/2016 dalla Provincia di Padova in data 10 ottobre 2016 alla ditta “Avicola Bacco srl”, dovrà essere presentata nuova domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013.

CAPITOLO 6 – CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006

6.1. Premessa

L'art. 12 del Codice dell'Ambiente stabilisce che *«nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis³, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.»*.

Le Linee guida della Commissione europea del 2003 in ordine all'attuazione della Direttiva 2001/42/CE, relativamente alla Verifica di Assoggettabilità, fornisce i seguenti chiarimenti:

Al punto 3.9: *La definizione di piani e programmi include le loro modifiche. Molti piani, specialmente quelli per la destinazione dei suoli, vengono modificati una volta obsoleti invece di essere preparati di nuovo. Tali modifiche sono trattate come gli stessi piani e programmi e comportano una valutazione ambientale a condizione che vengano soddisfatti i criteri stabiliti dalla direttiva. Se tali modifiche fossero considerate meno importanti degli stessi piani e programmi, il campo di applicazione della direttiva verrebbe ristretto maggiormente. L'adozione di queste modifiche sarà oggetto di una procedura adeguata. E' importante distinguere tra le modifiche ai piani e ai programmi e le modifiche ai singoli progetti nell'ambito del piano o del programma interessato. Nel secondo caso (quando cioè vengono modificati singoli progetti dopo l'adozione del piano o del programma), non si applica la direttiva 2001/42/CE, bensì la normativa adeguata. Citiamo l'esempio di un piano di sviluppo stradale e ferroviario comprendente un lungo elenco di progetti, adottato dopo l'esecuzione della VAS. Se, nel corso dell'attuazione del piano o del programma, si proponesse di modificare uno dei progetti che lo costituiscono e se la modifica avesse effetti ambientali significativi, si dovrebbe procedere ad una valutazione ambientale ai sensi della normativa applicabile (ad esempio, la direttiva sugli habitat e/o la direttiva sulla VIA).»*.

Al punto 3.10: *«Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, occorre individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente». E' dunque logico ritenere che una modifica apportata a un piano o a un programma durante la sua elaborazione debba essere oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 5 per determinare se essa implichi di per sé effetti significativi sull'ambiente non ancora valutati. Ciò potrebbe accadere se una modifica fosse apportata in conseguenza di una consultazione o di un riesame di elementi del piano o del programma, o se lo stato dell'ambiente fosse cambiato in modo tale da rendere necessaria una valutazione.*

³ Art. 6 del D.Lgs. 152/2006

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

E' necessario anche notare che persino modifiche minori possono avere effetti significativi sull'ambiente, come previsto nell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva. La necessità di valutare i probabili effetti ambientali rilevanti potrà comportare ritardi nell'adozione del piano o del programma, che devono però essere ridotti al minimo.».

Punto 3.14: *La preparazione di un piano o di un programma include un processo che dura fino all'adozione. In alcuni Stati membri una delle procedure di adozione dei piani e dei programmi avviene mediante procedura legislativa del Parlamento o del Governo. Ad esempio, in Italia i piani territoriali e urbani a livello regionale e locale sono adottati e approvati con una procedura in due fasi dalle autorità regionali o locali interessate. L'approvazione definitiva avviene spesso attraverso una legge regionale. Il termine «governo» non è limitato al livello dello Stato. In alcuni paesi, i piani e i programmi possono essere adottati mediante il diritto primario o derivato di qualsiasi organo legislativo statale, regionale o locale. Anche questi casi sono sottoposti a valutazione ambientale quando sono soddisfatte le altre condizioni della direttiva. Un esempio a livello nazionale è rappresentato dagli Schémas de services collectifs francesi che sono elaborati a livello nazionale con consultazioni a livello regionale e con l'approvazione del Governo previa consultazione con il Parlamento.*

Punto 3.31: *I piani relativi alla pianificazione del territorio e alla destinazione dei suoli si occupano delle modalità di assetto e di riassetto del territorio. I termini possono essere usati in vari modi dai diversi Stati membri, ma generalmente entrambi si occupano del modo in cui il territorio deve essere utilizzato anche se un termine può comprendere un concetto più ampio dell'altro.*

Articolo 3(3)

I piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Punto 3.33: *Il significato di «piccolo» nella frase «piccole aree a livello locale» deve essere definito in modo da prendere in considerazione le differenze tra gli Stati membri e probabilmente sarà necessario decidere caso per caso. L'interpretazione richiede un attento esercizio di giudizio. Il tipo di piano o di programma previsto potrebbe essere un piano edilizio che, per una zona particolare, circoscritta, illustri i dettagli sul modo in cui gli edifici devono essere costruiti, stabilendone, ad esempio, l'altezza, la larghezza o il progetto.*

Punto 3.34: *Si incontra una simile difficoltà nel decidere il significato di «locale». Il linguaggio usato nella direttiva non stabilisce un legame chiaro con le autorità locali ma il termine «livello» implica un contrasto con, ad esempio, i livelli nazionali o regionali. La frase completa («piccole aree a livello locale») chiarisce che tutta la zona di una autorità locale non potrebbe essere esclusa (a meno che non fosse piccola).*

In alcuni Stati membri le aree delle autorità locali possono essere veramente molto ampie ed escludere per intero una di tali aree sarebbe una lacuna rilevante nell'ambito di applicazione.

Punto 3.35: Il criterio chiave per l'applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione della area contemplata ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente. Un piano o programma che secondo gli Stati membri potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto l'utilizzo di una piccola zona a livello locale. Un'osservazione simile è stata fatta nella causa C-392/96, Commissione contro Irlanda, in cui la Corte di giustizia ha sentenziato che determinando le soglie limite soltanto in base alle dimensioni ed «escludendo la natura e l'ubicazione» dei progetti, lo Stato membro eccedeva il margine di discrezionalità di cui disponeva. I progetti potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente a causa della loro natura o della loro ubicazione.

Punto 3.36: Similmente, l'espressione «modifiche minori» deve essere considerata nel contesto del piano o del programma che viene modificato e della probabilità che esso possa avere effetti significativi sull'ambiente. E' improbabile che una definizione generale delle «modifiche minori» avrebbe una qualche utilità. Ai sensi della definizione di «piani e programmi» di cui articolo 2 «e modifiche» a tali piani e programmi rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione della direttiva. L'articolo 3, paragrafo 3 chiarisce la posizione riconoscendo che una modifica può essere di ordine talmente piccolo da non potere verosimilmente avere effetti significativi sull'ambiente, ma dispone che nei casi in cui è probabile che la modifica di un piano o di un programma abbia effetti significativi sull'ambiente debba essere effettuata una valutazione a prescindere dall'ampiezza della modifica. E' importante sottolineare che non tutte le modifiche implicano una nuova valutazione d'impatto ai sensi della direttiva, visto che questa non prevede tali procedure se le modifiche non sono tali da produrre effetti significativi sull'ambiente. La misura in cui il piano o il programma influenza altri piani e programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Punto 3.52: Se un piano o un programma ne influenza fortemente un altro, gli eventuali effetti ambientali che potrebbe avere possono diffondersi più ampiamente (o profondamente) di quanto non avverrebbe se ciò non accadesse. Schematicamente, i piani e i programmi possono essere suddivisi in due categorie: «orizzontale» (piani e programmi che appartengono allo stesso livello, o che hanno uno statuto uguale o simile) e «verticale» (piani e programmi che appartengono a una gerarchia). In una gerarchia, i piani e i programmi al livello più alto, generale, potrebbero influenzare quelli al livello più basso, dettagliato. Ad esempio, quelli al livello più basso potrebbero dovere tenere esplicitamente in considerazione i contenuti e gli obiettivi del piano o del programma al livello più alto o potrebbero dover dimostrare in che modo contribuiscono agli obiettivi espressi nel piano al livello più alto. Naturalmente, è chiaro che le cose nella pratica possono essere meno semplici; in particolare, in alcuni sistemi il piano o il programma al livello più basso potrebbe a volte (ad esempio, se è più recente) influenzare quello al livello più alto. I piani o i programmi vincolanti, che saranno esplicitamente attuati attraverso altri piani o programmi, eserciteranno probabilmente una forte influenza. In alcuni sistemi, l'aspetto giuridico di un piano o di un programma – ad esempio il fatto che sia o meno vincolante – può giocare un ruolo determinante.

I piani o i programmi che sono gli unici di un settore e che non appartengono a una gerarchia potrebbero avere meno possibilità di influenzare altri piani o programmi. Questa non è una conclusione scontata e i rapporti tra i diversi piani e programmi dovranno essere esaminati attentamente nei singoli casi.

Cos'è la Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS?

La Verifica di Assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di valutare, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, se un Piano/Programma ha possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente e quindi se debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica.

Finalità

La Verifica di Assoggettabilità (o *screening*) è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Il Rapporto Ambientale Preliminare comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, ed è predisposto facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

L'Autorità Procedente / Proponente può, in qualsiasi fase della procedura, richiedere alla Regione Veneto, per i piani / programmi di livello regionale e/o locale, l'attivazione della procedura.



Tutto ciò precisato, si sviluppano di seguito i punti definiti dall'Allegato I – Parte Seconda - del D.Lgs. 152/2006.

6.2. Caratteristiche del piano o programma

6.2.1. In quale misura l'attuazione della Variante al PAT del Comune di Codevigo stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, sia per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Si riportano di seguito i fattori di attenzione ambientale rilevati alla scala locale a seguito di quanto previsto dalla Variante puntuale al PAT.

Temi dell'Allegato I della DIRETTIVA 2001/42/CE	Fattori di attenzione e fenomeni correlati presenti e oggetto di approfondimento
Popolazione/ricettori antropici, la salute umana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usi del suolo e funzioni / attività ➤ Accessibilità e viabilità ➤ Presenza di rischi territoriali ➤ Zonizzazione acustica
Suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività e pressioni generate ➤ Superfici permeabili ➤ Specifiche criticità (se caratterizzanti il contesto)
Paesaggio, beni materiali, patrimonio culturale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Struttura del paesaggio ➤ Sistema delle relazioni percettive e visuali

6.2.2. In quale misura la Variante al PAT influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

La Variante puntuale al PAT di Codevigo contiene nelle NTA precise prescrizioni finalizzate alla piena coerenza con le previsioni dello strumento urbanistico generale comunale. Pertanto, la stessa non esercita alcuna influenza né sul PAT, né su altri Piani gerarchicamente superiori, in quanto in sede di Valutazione Ambientale Strategica ne era già stata valutata la loro coerenza.

6.2.3. La pertinenza della Variante al PAT per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (Trattato UE), lo sviluppo sostenibile è un obiettivo globale e a lungo termine dell'UE. La strategia UE per lo sviluppo sostenibile costituisce il quadro per una visione sul lungo periodo in cui tutela ambientale, prosperità economica, coesione sociale e responsabilità globale si rafforzano reciprocamente. Con comunicazione COM/2001/0264 la Commissione per il Consiglio europeo di Göteborg ha sancito che *“Lo sviluppo sostenibile offre all'Unione europea una visione positiva sul lungo termine di una società più prospera e più giusta, con la promessa di un ambiente più pulito, più sicuro e più sano: una società che garantisca una migliore qualità della vita per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti. Per raggiungere questi obiettivi nella pratica è necessario che la crescita economica sostenga il progresso sociale e rispetti l'ambiente, che la politica sociale sia alla base delle prestazioni economiche e che la politica ambientale sia efficace sotto il profilo dei costi. Dissociare il degrado ambientale e il consumo di risorse dallo sviluppo economico e sociale impone una notevole redistribuzione degli investimenti pubblici e privati verso nuove tecnologie compatibili con l'ambiente.”*. Pertanto, è possibile affermare che la 1^a Variante del Piano degli Interventi, pur con le limitate e circoscritte sue azioni, si inserisce nel più ampio contesto della Strategia europea *«Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»*. La strategia presta specifica attenzione al coordinamento tra strumenti, in quanto prevede che *“al fine di assicurare che i fondi comunitari siano canalizzati ed usati in modo ottimale per promuovere lo sviluppo sostenibile, la Commissione e gli stati membri dovrebbero coordinare le loro politiche per aumentare le complementarità e sinergie tra le varie politiche comunitarie e i meccanismi di co-finanziamento, come le politiche di coesione, lo sviluppo rurale, LIFE+, Ricerca e sviluppo, Programma di innovazione e Competitività e il FEP”*. La Variante puntuale al PAT di Codevigo risponde in pieno alla strategia dello sviluppo sostenibile; gli elementi qualificanti sono:

- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- difesa dai rischi idrogeologici.
- la definizione delle modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione;
- la definizione della normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori.

Il principio dello sviluppo sostenibile e l'integrazione ambientale assumono nella Variante carattere di obiettivo trasversale alle politiche economiche e sociali ed è garantito attraverso un sistema di criteri di selezione, tra cui rientrano anche i “*Criteri di selezione VAS*”, da applicare in fase di realizzazione degli interventi mediante una sistematica collaborazione fra i responsabili dell'attuazione. Si è già detto che gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dalla Variante coinvolgono tutte le matrici ambientali, individuando, per ciascuna matrice, i relativi indicatori.

Vengono sinteticamente riportati, in relazione ai fattori ambientali, le principali caratteristiche e fenomeni presenti. Ove vengano riscontrate potenziali fenomeni di criticità questi saranno successivamente ripresi ed approfonditi nella parte dedicata alla valutazione degli effetti potenziali sul sistema ambientale.

Atmosfera e Clima

- Riduzione emissioni gas serra.

Acqua

La *matrice Acqua* riveste un ruolo di primaria importanza nella definizione del contesto ambientale del Comune di Codevigo; sono prioritari gli aspetti che coinvolgono la pianificazione dell'uso della risorsa idrica.

La rete acquedottistica e fognaria del comune di Codevigo è gestita dalla società “AcegasApsAmga SpA”.

L'attività produttiva è munita di Autorizzazione Unica Ambientale.

Suolo/Sottosuolo

- Assicurare la tutela e il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio.
- Utilizzo più razionale del suolo attraverso la riduzione del fenomeno dell'impermeabilizzazione tramite tecniche di edificazione che permettano di conservare il maggior numero possibile di funzioni del suolo.

Si evidenzia che la superficie complessiva impermeabilizzata, prevista dal progetto, è di circa mq 8.930 con un aumento di circa mq 584 rispetto a quella esistente, mentre la superficie complessiva semipermeabile prevista dal progetto è di circa mq 938 con una diminuzione di circa mq 2.500 rispetto a quella esistente.

Biodiversità

Il territorio di Codevigo è delicato dal punto di vista della biodiversità e la Variante prevede disposizioni al fine di garantirne la conservazione, nonché limitazioni nelle impermeabilizzazione del suolo ed interviene mediante:

- contrasto dell'inquinamento di origine diffusa (mantenimento e nuovi impianti di fasce vegetate lungo le scoline, con funzione di sistema tampone);
- la messa a dimora di siepi ed alberate;
- la rinaturalizzazione e ripristino di strutture morfologiche con impianto / trapianto di specie floristiche tipiche.

6.2.4. Beni Paesaggistici

Il paesaggio naturale e quello costruito rappresentano una delle più importanti risorse del territorio comunale, all'interno del quale sono presenti caratteri ambientali degni della massima tutela e valorizzazione. La natura del territorio e la suddivisione in sistemi di paesaggio differenti ha permesso l'identificazione chiara di unità paesaggistiche, che sono state in sede di formazione di PAT valutate per l'articolazione degli ATO e per determinarne gli assetti normativi.

L'ambito oggetto di variante non presenta particolari connotazioni paesaggistiche. La Variante propone un aumento dell'area a verde di circa mq 1.900 e l'ampliamento e integrazione della mitigazione ambientale contro l'intrusione visiva con la messa a dimora di essenze arboree ad alto fusto (Pioppi Cipressini uguali agli esistenti) e arbusti lungo il fiume Brenta e il canale consorziale Cavaizza. Va, peraltro, evidenziato che, ricadendo l'ambito della Variante nella fascia di 150 m dalla sponda del fiume Brenta, tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, al fine di salvaguardarne i caratteri paesaggistici vengono dettate le seguenti misure:

- obbligo di barriera visiva composta da filari di alberi ad alto fusto (Pioppi Cipressini) e arbusti sempreverdi lungo il confine di proprietà verso il fiume Brenta e il Canale Cavaizza,
- obbligo di barriera visiva composta da filari di alberi a basso fusto e arbusti sempreverdi lungo i margini di pertinenza del parcheggio per automobili e del piazzale di manovra e carico e scarico dei mezzi pesanti.

Energia

Per quanto riguarda la “*Matrice Energia*”, le NTA della Variante contengono disposizioni per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente, così come previsto dalla LR 17/2009.

6.2.5. Problemi ambientali pertinenti la Variante al PAT e caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

I problemi ambientali che possono insorgere a seguito delle attivazioni degli interventi previsti dal Piano possono essere sinteticamente i seguenti:

- **Qualità delle acque superficiali:** la tutela va garantita mediante la connessione degli scarichi dei futuri ampliamenti dell'attività produttiva alla rete fognaria comunale previo rilascio di idonea autorizzazione.
Le acque di prima pioggia incidenti su superfici impermeabilizzate ovvero di nuova realizzazione, dovranno essere adeguatamente trattate e la viabilità dovrà essere progettata, laddove necessari, con opportuni fossi di guardia.
- **Elementi di pregio naturalistico:** dall'esame delle immagini aeree non sono riscontrabili elementi di pregio naturalistico nell'area considerata; pertanto, non sono ipotizzabili effetti sulle specie potenzialmente presenti in quanto negli intorni dell'area coinvolta nelle trasformazioni sono presenti altri luoghi con le medesime caratteristiche.

- **Interferenze con il Paesaggio:** le NTA della Variante dettano disposizioni per la mitigazione di possibili interferenze delle opere capaci di alterare le caratteristiche dei paesaggi tipici dei luoghi.
- **Qualità del clima acustico:** come emerge dalla relazione sul Clima Acustico, le opere previste dalla Variante rispetteranno i limiti assoluti di emissione nei punti relativi ai confini di pertinenza.
- **Qualità dell'aria:** gli interventi previsti dalla Variante non prevedono alcuna emissione in atmosfera oltre a quella già proveniente dalla centrale termica esistente; gli incrementi di concentrazioni delle polveri sono derivanti dalle fasi di cantiere necessarie all'attuazione della Variante. Le variazioni vanno, comunque, ritenute non significative.

6.2.6. La rilevanza della Variante al PAT per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

Le azioni di mitigazione / compensazione previste dalle NTA della Variante (così come integrate), necessarie per attenuare eventuali effetti negativi significativi derivanti dall'attuazione delle opere previste dalla Variante medesima, assumono rilievo in ordine all'attuazione delle normativa comunitaria nel settore ambiente (VII Programma d'Azione per l'ambiente - *"Obiettivo prioritario 8: migliorare la sostenibilità delle città dell'UE"*), mediante:

- la riqualificazione dell'attività;
- la riorganizzazione dello spazio aperto.

6.3. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate

6.3.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Come è stato ampiamente descritto nel Rapporto Ambientale Preliminare della 1^a Variante al Piano degli Interventi del PAT di Codevigo, dalla valutazione dei dati contenuti nel report del Monitoraggio degli effetti alla data del 2016, i dati esposti non consentono di esprimere alcun giudizio sull'efficacia delle azioni di PAT volte a non peggiorare lo stato ambientale dei luoghi. Va detto che la complessità del sistema ambientale comporta inevitabilmente che la risposta del sistema alle sollecitazioni (siano esse pressioni / impatti o azioni / risposte) sia apprezzabile più nel medio-lungo periodo (5-10 anni) che non nel breve periodo (1-2 anni). Nella consapevolezza di ciò, le attese sul report al Piano di Monitoraggio contenuto nel citato Rapporto Ambientale Preliminare vanno considerate come rivolte più alla definizione di una condizione di partenza del sistema che non di un'effettiva misura degli effetti del Piano. Pertanto, si evidenzia che una valutazione sintetica di questi primi risultati porta ad individuare un irrilevante stato di avanzamento nell'attuazione delle azioni come pure nel raggiungimento degli obiettivi del piano e degli obiettivi di sostenibilità.

Ciò precisato ed avuto presente:

1. lo Stato di Fatto e di Progetto dell'area del variante al PAT riportata nel **CAPITOLO 3** del presente Rapporto;
2. gli esiti delle analisi ambientali riportate nel **CAPITOLO 4** del presente Rapporto;
3. le principali caratteristiche e fenomeni dei fattori ambientali esposte;

4. quanto esposto nella valutazione degli effetti determinati dalla realizzazione dell'intervento previsto sull'area oggetto di trasformazione urbanistica individuata;
5. le misure di mitigazione e compensazione riportate nel **CAPITOLO 5** del presente RAP,
- si riporta di seguito la Matrice di valutazione di “Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti”.

MATRICE AMBIENTALE	Pressioni attese a seguito dell'azione della Variante al PAT	Interventi di mitigazione / compensazione Artt. NTA	Caratteristiche degli impatti			
			Probabilità	Durata	Frequenza	Reversibilità
ARIA	Con le misure di mitigazioni previste dalle Norme, si ritiene che le opere previste dalla Variante non esercitino alcuna pressione significativa sulle matrici ambientali. Gli interventi previsti in alcuni casi (minore impermeabilizzazione, maggiore aree a verde, ripristino della funzionalità della vasca di laminazione) migliorano la situazione attuale.	Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9	PB	DB	FB	NI
SUOLO E SOTTOSUOLO			PB	DB	FB	R/B
ACQUA			PB	DB	FB	R/B
BIODIVERSITÀ			PB	DB	FB	NI
PAESAGGIO			PB	DB	FB	R/B
RUMORE			PB	DB	FB	R/B
ENERGIA			PB	DB	FB	R/B
RIFIUTI			PB	DB	FB	R/B
INQUINAMENTO LUMINOSO			PB	DB	FB	R/B

Matrice di valutazione di “Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti”

	Alta	Media	Bassa
PROBABILITÀ	PA	PM	PB
DURATA	DA	DM	DB
FREQUENZA	FA	FM	FB

	Reversibile / Mitigabile	Irreversibile
REVERSIBILITÀ	R	IR
NESSUN IMPATTO	NI	

6.3.2. Carattere cumulativo degli impatti

6.3.2.1. Premessa

La necessità di introdurre l'analisi degli impatti cumulativi all'interno della Valutazione degli Impatti Ambientali è stata evidenziata fin dalla prima sua introduzione in Europa con la Direttiva 85/337/CE e ribadita con la Direttiva integrativa 97/11/CE, che nell'allegato IV afferma che, “la descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente dovrebbe riguardare gli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve e lungo termine, permanenti

e temporanei, positivi e negativi del progetto” ed infine, meglio precisata dalla direttiva 2014/52/UE⁴ del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 all'allegato III – Informazioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3, mediante una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente dai progetti, tenendo conto in particolare:

- delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
- del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
- dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
- della produzione di rifiuti;
- dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
- dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
- dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).

Anche la direttiva habitat 92/43/CE sottolinea l'importanza di questo approccio valutativo quando, nell'Allegato I descrive le informazioni da inserire nel Rapporto sull'Ambiente: “effetti (...) secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”, concetto ribadito nell'Allegato II in cui si afferma: “Gli elementi da considerare nella caratterizzazione degli effetti devono tenere conto in particolare del carattere cumulativo degli effetti.”. La Direttiva 2001/42/CE sulla VAS precisa in maniera inequivocabile che cosa si debba intendere con il termine “effetti significativi” specificando che “detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo periodo, permanenti e temporanei, positivi e negativi.”.

Per impatti cumulativi, pertanto, si intendono: “Effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate in tutta un'area o regione, anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi⁵.”. Gli impatti cumulativi possono quindi derivare dallo sviluppo di più azioni dello stesso tipo, i cui effetti possono sommarsi e concorrere a superare i valori di soglia che sono formalmente rispettati da ciascun progetto / intervento / piano / programma, Figura 1/6.




Figura 1/6 – Impatti cumulativi

⁴ Sostituisce la Direttiva 97/11/CE. I punti chiave della nuova Direttiva li possiamo riassumere come segue:

- **coordinamento/integrazione procedurale** (“sportello unico VIA”) tra VIA e altre direttive (92/43/CEE Habitat, 2009/147/CE Uccelli, 2010/75/UE Emissioni industriali, 2000/60/UE Acque, 2001/42/CE VAS);
- **regolamentazione** delle procedure di screening e di scoping, razionalizzazione del processo (tempi per screening e consultazione pubblica);
- **integrazione dei temi ambientali con le nuove “sfide”** (cambiamenti climatici, biodiversità, rischi naturali e antropici);
- **qualità della VIA** (contenuti dei rapporti ambientali, competenza estensori SIA e valutatori, decisioni motivate, conflitti di interesse, sanzioni);
- **informazione al pubblico** (portale centrale o punti di accesso);
- **monitoraggio** degli effetti negativi significativi sull'ambiente.

⁵ Valutazione dell'impatto ambientale; Gilpin, 1995

L'esempio schematizzato fa riferimento al caso, più semplice, in cui si considerino impatti omotipici (es., attività industriali o infrastrutture lineari responsabili dello stesso tipo di emissioni: SO₂, CO, PM₁₀, ecc.) in cui l'impatto globale può essere ragionevolmente considerato come somma dei singoli contributi (impatto additivo).

Più complicato è il caso in cui si debbano valutare impatti eterotipici, cioè impatti indotti da attività di tipo eterogeneo, soggetti a interazioni che possono generare effetti sinergici i cui meccanismi e andamenti spazio / temporali spesso sfuggono ai rigidi protocolli dei modelli, *Figura 2/6*.




Figura 2/6 – Impatti sinergici

La valutazione d'impatto ambientale non può quindi essere efficace se l'analisi si limita alla sola verifica degli effetti dovuti al progetto proposto non contestualizzato, o alla semplice verifica di impatti additivi (esempio: stima del contributo ai valori di emissioni acustiche ed atmosferiche rispetto a sorgenti di impatto note come il traffico veicolare), è indispensabile invece effettuare un cambio di prospettiva e concentrare l'analisi sulle componenti ambientali coinvolte, e regolare in tale senso la definizione dei confini spazio-temporali entro cui condurre la verifica.

La valutazione degli impatti cumulativi comporta inoltre una dilatazione dell'ambito temporale dell'analisi, come emerge dalla prima definizione di impatti cumulativi proposta quasi quaranta anni fa dal *Council on Environmental Quality*, (CEQ, 1978): *“Impatti sull'ambiente causati dall'effetto incrementale dell'azione proposta quando si aggiunge ad altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili in futuro, indipendentemente da quale Ente, pubblico o privato, sia responsabile di tali azioni.”*.

In questa definizione viene dato particolare risalto alla necessità di considerare tutta la storia di un sito, ovvero gli impatti ereditati dal passato e quelli ragionevolmente prevedibili in futuro: quelli probabili, di opere già formalmente autorizzate ma non ancora realizzate, e quella, possibile, di progetti in attesa di giudizio di compatibilità. Il grado di difficoltà nell'analisi di attività future aumenta con il grado di incertezza della realizzazione dei progetti ovvero dall'attuazione delle azioni di un piano, *Figura 3/6*.

La verifica non può comunque prescindere da un'analisi, seppur qualitativa, dei progetti autorizzati o in iter autorizzativo.




Figura 3/6 – Impatti cumulativi: estensione temporale dell'analisi (attività ragionevolmente prevedibili in futuro)

6.3.2.2. I principi fondamentali dell'analisi degli impatti cumulativi (Cumulative Effects Analysis)

Il principio fondamentale si riferisce al contesto in cui analizzare gli impatti, ovvero tenendo conto delle risorse ambientali, delle comunità umane e degli ecosistemi e dei loro livelli massimi di accettabilità degli impatti.

Gli effetti cumulativi dipendono sia dallo spazio geografico in cui si sono verificati, sia dalla durata delle azioni che li hanno causati (frame spazio-temporale). Ai sensi del documento suddetto si hanno effetti cumulativi quando si verifica un evento su un'area su cui sono ancora presenti gli effetti di un evento avvenuto precedentemente.

Tenendo conto delle caratteristiche del Piano, possiamo assimilare gli impatti cumulativi determinati dall'attuazione delle azioni del medesimo alla seguente tipologia individuata dal "Council of Environmental Quality"⁶:

	Processi Additivi	Processi interattivi
Azioni multiple	Effetti derivanti da molteplici fonti (progetti, fonti puntuali o effetti generali associati allo sviluppo) che colpiscono le risorse ambientali in modo additivo (esempio: l'irrigazione agricola, i consumi domestici, le attività industriali di raffreddamento che contribuiscono ad impoverire le falde acquifere sotterranee).	Effetti derivanti da molteplici fonti che colpiscono le risorse ambientali in modo interattivo (contrapposto e sinergico; esempio: scarico di nutrienti o di acque surriscaldate in fiumi che insieme incrementano la fioritura algale e con un conseguente calo dell'ossigeno che è maggiore degli effetti additivi di ciascun inquinante).

6.3.2.3. Analisi qualitativa degli impatti cumulativi per un'area vasta⁷

La definizione dei confini spaziali e temporali idonei a comprendere i possibili impatti sulle componenti ambientali influenzate è uno degli aspetti più delicati e cruciali dell'analisi degli impatti cumulativi (quali, per esempio, l'individuazione delle altre sorgenti potenziali di impatto presenti e dei potenziali recettori d'impatto).

⁶ Documento "Considering Cumulative Effects" - Under the National Environmental Policy Act (1997).

⁷ **Definizione di area vasta:** L'area vasta, intesa come l'ambito territoriale nel quale sono inseriti i sistemi territoriali interessati dal progetto, nel nostro caso corrisponde al territorio comunale di Codevigo, ma la sua ampiezza è correlata alla spazialità delle potenziali interferenze delle azioni di progetto sulle caratteristiche di ogni singola componente ambientale. Si tratta di un'entità areale entro la quale è stata incentrata la descrizione delle componenti ambientali al fine di produrre un'analisi territoriale attraverso la descrizione e la restituzione cartografica di vari tematismi contenuti nell'ambito del quadro ambientale.

Gli obiettivi specifici ed essenziali dell'analisi sono i seguenti:

1. caratterizzare il territorio rispetto alle effettive dinamiche di interazione tra componenti di pressione e di vulnerabilità;
2. identificare le componenti di impatto sito-specifiche potenzialmente rilevanti, in relazione al quadro di riferimento attuale e agli scenari pianificatori futuri dell'intero territorio comunale.

Relativamente al punto 1. si richiama quanto già ampiamente descritto e precisamente:

- lo Stato di Fatto dell'area e del Progetto della variante al PAT riportate nel **CAPITOLO 3** del presente Rapporto;
- gli esiti delle analisi ambientali riportate nel **CAPITOLO 4** del presente Rapporto;
- le principali caratteristiche e fenomeni dei fattori ambientali già esposte.

Quanto al punto 2. va evidenziato che dall'esposizione della valutazione degli effetti determinati dalla realizzazione dell'intervento previsto sull'area di trasformazione urbanistica è emerso quanto segue:

- la Variante proposta non prevede alcuna emissione in atmosfera oltre a quella proveniente dalla centrale termica esistente, mentre le emissioni acustiche, provenienti dagli impianti frigo saranno contenute dall'utilizzo di apparecchi insonorizzati, come da Relazione Tecnica previsionale all'impatto acustico;
- la Variante propone un aumento dell'area a verde di circa mq 1.900 e l'ampliamento e integrazione della mitigazione ambientale contro l'intrusione visiva con la messa a dimora di essenze arboree ad alto fusto (Pioppi Cipressini uguali agli esistenti) e arbusti lungo il fiume Brenta e il canale consorziale Cavaizza;
- la superficie complessiva impermeabilizzata, prevista dal progetto, risulta di circa mq 8.930 con un aumento di circa mq 584 rispetto a quella esistente, mentre la superficie complessiva semipermeabile prevista dal progetto risulta di circa mq 938 con una diminuzione di circa mq 2.500 rispetto a quella esistente;
- l'intervento proposto mantiene inalterata la superficie impermeabilizzata dell'area garantendone l'invarianza idraulica e, pertanto, la capacità di mc 585 dell'invaso di laminazione esistente a sud del complesso produttivo con ripristino della sua funzionalità, risulta adeguato al nuovo assetto urbanistico.

6.3.2.4. Conclusioni

Tutto ciò precisato, si ribadisce che la fase di attuazione della variante al PAT è indubbiamente destinata ad incrementare alcune interferenze sull'ambiente locale, in particolare per quanto riguarda il disturbo prodotto dal rumore, dalle polveri, dagli scavi e dalla realizzazione delle opere in genere, destinate, comunque, ad esaurirsi nel breve periodo e, pertanto, non suscettibili di generare effetti sinergici e cumulativi.

6.3.3. Natura transfrontaliera degli impatti

Nessun impatto di questo genere è imputabile alla Variante al PAT in quanto gli impatti interessano l'area relativa all'ambito stessa Variante ed il suo immediato intorno.

6.3.4. Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Gli incidenti costituiscono un fattore di pressione ambientale completamente a se stante e sono fonte di particolare apprensione a causa di vari fattori: la potenziale portata dei loro effetti (da cui l'interesse dei mezzi di comunicazione e dell'opinione pubblica), la loro imprevedibilità (da cui la sensazione della mancanza di controllo e la difficoltà di garantire adeguate misure di emergenza) e l'incertezza riguardo alle loro conseguenze. Spesso si dispone di scarse conoscenze riguardo ai percorsi che le sostanze incidentalmente rilasciate potrebbero compiere nell'ambiente e al loro impatto su quest'ultimo e sulla salute umana, e tale incertezza è ulteriormente accresciuta dalle interazioni, talvolta imprevedute, che tali eventi possono avere con l'ambiente circostante nel momento in cui si verificano. I dati relativi agli eventi occorsi in passato possono senz'altro fornire utili indicazioni riguardo le conseguenze ambientali di possibili eventi futuri. Tuttavia, la complessità delle cause responsabili di questi episodi e la natura sito-specifica delle interazioni con l'ambiente rendono difficoltosa la formulazione di previsioni al riguardo.

6.3.4.1. Indirizzi generali per la valutazione delle analisi degli incidenti con conseguenze ambientali

I fattori sottesi all'accadimento di un incidente rilevante, generalmente connessi a malfunzionamenti meccanici, elettrici, dei sistemi di controllo, ovvero alla sicurezza di processo o ad errori umani, sono comuni agli eventi con conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente; pertanto, nel contesto della prevenzione gli incidenti rilevanti, la protezione dell'ambiente non va trattata, per quanto concerne le cause, come un ambito separato e distinto dalla salute e sicurezza dei lavoratori e della popolazione. Mentre il bersaglio (recettore) ambientale non ha generalmente alcuna relazione con le cause o con la prevenzione di un incidente (con alcune eccezioni, ad esempio, per gli effetti di un'inondazione), alcuni eventi incidentali possono comportare un significativo, predominante o addirittura esclusivo pericolo e conseguente rischio per l'ambiente. I pericoli e i rischi di natura ambientale dovrebbero essere trattati in uno specifico processo di valutazione ambientale, nell'ambito del quale le informazioni contenute nelle analisi effettuate dal gestore devono essere valutate sulla base di specifici criteri ambientali.

Tre sono gli elementi che devono essere presenti affinché si possa ipotizzare un rischio per l'ambiente:

- a) una sorgente di pericolo;
- b) una via di migrazione / trasporto;
- c) un bersaglio vulnerabile dal punto di vista ambientale (recettore).

Molte delle informazioni necessarie per la valutazione della sicurezza per i lavoratori e per la popolazione possono anche essere necessarie per la valutazione della sicurezza ambientale; sarà cura del coordinatore dell'istruttoria o dell'attività ispettiva evitare duplicazioni non necessarie delle valutazioni, attraverso la ripartizione dei compiti tra i componenti del Gruppo di lavoro o della Commissione ispettiva e la definizione delle conseguenti interfacce e dei distinti ambiti e responsabilità di valutazione.

Oltre ai criteri specifici (criteri ambientali) vanno presi in considerazione anche ulteriori criteri di carattere generale⁸. In molti casi essi sono direttamente riconducibili ai criteri ambientali, che dei criteri generali costituiscono una declinazione riferita a uno o più specifici aspetti ambientali. Relativamente alla tipologia dell'intervento ed organizzativa del cantiere, alla rilevanza assunta dagli aspetti ambientali nel contesto dei rischi di incidente derivanti dall'intervento, si potrà decidere di non prendere in considerazione alcuni dei criteri, motivando però tale decisione e lasciandone evidenza. Gli indirizzi per la valutazione dei rischi possono essere i seguenti:

- l'identificazione dei potenziali bersagli vulnerabili, prendendo in considerazione le seguenti categorie / tipologie:
 - ✓ aree naturali protette (es. parchi naturali e altre aree definite in base a disposizioni normative, SIC / ZPS, Ramsar, aree in cui sono presenti specie in pericolo, ecc.);
 - ✓ risorse idriche superficiali e loro classificazione (es. mare, laghi, stagni, delta, fiumi, canali, acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
 - ✓ risorse idriche profonde e loro classificazione (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo, acquifero profondo non protetto o protetto);
 - ✓ aree caratterizzate da particolari usi del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate);
 - ✓ beni paesaggistici, culturali ed ambientali (D.Lgs. 42/2004);
 - ✓ aree ricreative, e aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale;
 - ✓ suolo e sedimenti;
 - ✓ risorse agricole (inclusi attività orticole);
 - ✓ vie di migrazione / trasporto per ogni rilascio ipotizzabili, inclusi quelli in atmosfera (effetti di deposizione), acqua e suolo.
- la descrizione dei fattori che potrebbero influenzare il comportamento del rilascio incidentale, quali quelli:
 - ✓ idrologici;
 - ✓ meteorologici;
 - ✓ geografici;
 - ✓ climatici.

A tal fine si deve in particolare verificare che sia descritto il modello idrogeologico-idrologico dell'area volto sia alla individuazione delle vie di migrazione (dirette e indirette) delle sostanze pericolose nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, in relazione alla possibilità di coinvolgere risorse naturali lungo le principali direzioni di deflusso, sia alla stima dell'estensione della contaminazione in relazione alle velocità (verticali e orizzontali) di propagazione nel comparto idrico superficiale e sotterraneo, alle eventuali misure di protezione adottate ed alle tempistiche di intervento.

⁸ Vanno riportate le informazioni sulle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche delle sostanze pericolose che possono provocare danni ed un'indicazione dei pericoli associati. Le informazioni dovrebbero essere relative sia agli effetti a breve termine che a quelli a lungo termine e possono comprendere, ad esempio: gli effetti sull'ambiente, inclusi i danni ad edifici, ecosistemi e relative specie sensibili.

In tale ambito si deve riportare, ove pertinente, il riferimento a dati aggiornati di letteratura / cartografia tematica e/o ad eventuali risultanze di indagini geognostiche effettuate nel sito (relativi a rilievi ed indagini effettuati):

- le conclusioni sulla natura degli ecosistemi locali ricavate da indagini specifiche;
- l'identificazione delle attività localizzate al di fuori dei confini dello stabilimento che possono interagire con esso, quali:
 - ✓ attività industriali;
 - ✓ impianti di trattamento acque connessi con corsi d'acqua e sistema fognario;
 - ✓ attività e lavorazioni a monte.

Ciò al fine di prendere in considerazione:

- rilasci dallo stabilimento che possono danneggiare le altre attività vicine o connesse;
- combinazione di sostanze rilasciate che possono reagire tra loro provocando un pericolo ambientale;
- attività e lavorazioni a monte che, trasferendo al cantiere prodotti fuori specifica, possono determinare alterazioni alle sue ordinarie attività.

La valutazione delle conseguenze ambientali, connesse a rilasci accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente in acque superficiali, nasce dall'esigenza di fornire indicazioni ai valutatori ambientali sulle possibili evoluzioni di un evento di rilascio e i conseguenti effetti rilevanti su recettori superficiali quali fiumi, laghi, acque costiere e marine. Oltre ai molteplici fattori che intervengono nell'evoluzione di un evento di rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente che possa comportare danni rilevanti all'ambiente idrico superficiale, la combinazione di fattori come la distanza dai bersagli e i quantitativi stoccati di sostanze pericolose ecotossiche costituisce ragionevolmente un elemento significativo per una valutazione preliminare dei suddetti rischi (effettuata, ad esempio, allo scopo di individuare le priorità di analisi o di intervento).

6.3.4.2. Conclusioni

Si evidenzia che le attività esercitate dalla ditta “Avicola Bacco srl” sono state riconosciute, con decreto del 01 luglio 2016 - prot. n. 0053439- dell'Azienda ULSS n. 16 (Area Dip.le di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale) conformi all'Allegato I del decreto n. 140 del 05 marzo 2008 del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto di Sanità Animale e Igiene Alimentare.

6.3.5. Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Dal punto di vista dell'estensione nello spazio degli impatti si fa riferimento all'immediato intorno dell'area oggetto di Variante. L'intervento, le relative opere ed il loro esercizio sono compatibili sul piano delle conseguenze dirette ed indirette con gli standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo termine, fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

6.3.6. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

6.3.6.1. Delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

Nella descrizione delle *Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi* è stato dato ampio conto sulle modifiche dell'area e caratteristiche naturali dell'area soggetta a Variante urbanistica. Nella valutazione degli effetti indotti dalla trasformazione urbanistica dell'area sulle varie matrici ambientali viene data evidenza alle varie misure di mitigazione che il Piano ha assunto al fine di attenuarne gli effetti negativi. La *matrice Flora, fauna e biodiversità*, per le zone oggetto della Variante al PAT non è particolarmente significativa dal punto di vista delle specie presenti. Per quanto riguarda gli *aspetti paesaggistici* si ribadisce che l'orizzonte visivo è variamente caratterizzato dalla presenza dei capannoni di aree produttive, del paesaggio tipico delle zone periurbane (edificato lungo la viabilità comunale e di collegamento con i vicini centri, organizzata lungo il sistema della rete idrografica) e dalla presenza di infrastrutture stradali, che interrompono un territorio agricolo assai impoverito a causa dell'uso intensivo del suolo che ha progressivamente eliminato le tracce del paesaggio agricolo, quali filari, macchie boscate etc.

6.3.6.2. Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite

Dalle analisi effettuate e dalla valutazione degli effetti derivante dall'attuazione delle opere previste dalla Variante si ritiene che vengano rispettati i livelli di qualità ambientale e, comunque, rispettati i limiti dei valori determinati da norme di settore. In ogni caso, va detto che l'intervento previsto contribuirà a dare vitalità economica al territorio di Codevigo con un contenuto costo ambientale (si richiama l'attenzione al sistema della rete idraulica connessa al rispetto dell'invarianza idraulica con tecniche di intervento corrette e materiali / componenti adeguati, l'attenzione ai colori e all'impatto percettivo mediante essenze arboree autoctone).

6.3.6.3. Dell'utilizzo intensivo del suolo

L'intervento di variante non comporta sostanziali modifiche della permeabilità, poiché in parte l'ampliamento avverrà su sedime già impermeabilizzato ed in parte un nuovo edificio sostituirà l'esistente che andrà invece demolito. Complessivamente, il Progetto di Variante prevede l'ampliamento del capannone esistente e l'estensione verso sud del piazzale pavimentato esterno. Si evidenzia che la superficie complessiva impermeabilizzata, prevista dal progetto, risulta di circa mq 8.930 con un aumento di circa mq 584 rispetto a quella esistente, mentre la superficie complessiva semipermeabile prevista dal progetto risulta di circa mq 938 con una diminuzione di circa mq 2.500 rispetto a quella esistente.

6.3.7. Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

L'ambito interessato dalla Variante al PAT non ricade in aree SIC, ZPS o riserve naturali regionali e nazionali. Si evidenzia come la Variante proposta, con le misure di mitigazione e compensazione, non introduce nuove categorie di pressioni rispetto all'attuale previsione urbanistica. Pertanto, le stesse sono state in ogni caso analizzate al fine di evidenziare le adeguate indicazioni di mitigazione. Si sottolinea che tutte le pressioni attese sono circoscritte all'ambito della variante o dell'immediato intorno e per l'indicatore relativo al paesaggio al raggio di qualche centinaio di metri.

CAPITOLO 7 – CONSIDERAZIONI SULLE VALUTAZIONI EFFETTUATE**7.1. Obiettivi di sostenibilità⁹**

Gli obiettivi operativi relativi all'uso del suolo mostrano la maggiore convergenza con gli obiettivi di sostenibilità riferibili appunto alla componente ambientale “suolo”. Non mancano tuttavia i punti di coerenza con gli obiettivi riferibili alla “biodiversità”, visto che nell'uso del suolo sono indicate iniziative per la limitazione di usi particolarmente impattanti. Un punto di attenzione riguarda il sistema infrastrutturale, che attiene la viabilità di accessibilità alle aree. Gli obiettivi della Variante riferibili alla biodiversità trovano solamente punti di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, sia ovviamente in rapporto alla biodiversità stessa, sia in relazione alla tutela di acqua e suolo e dei beni paesaggistici. Non sono presenti elementi in contraddizione con qualche obiettivo di sostenibilità. La doppia articolazione del tema “energia e ambiente” porta a registrare un addensamento delle indicazioni nel primo caso con riferimento agli obiettivi su “cambiamenti climatici e sostenibilità energetica”, nel secondo con riferimento alla risorsa acqua ed alla biodiversità. Non sono presenti punti di contraddizione tra gli obiettivi. Gli obiettivi riferibili allo sviluppo economico mostrano i maggiori punti di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità relativi al traffico / mobilità.

Obiettivi CIPE	Coerenza della Variante al PAT	Motivazioni
1. Conservazione della biodiversità.	+	La piantumazione di essenze vegetali autoctone riferibili alla vegetazione naturale potenziale dell'area contribuirà al miglioramento della struttura e della composizione delle fitocenosi.
2. Protezione del territorio dai rischi idrogeologici.	?	Per l'ambito di intervento, soggetti a tale tipo di rischio vengono previste adeguate misure di mitigazione (l'ampliamento verso nord sarà sopraelevato dal piano campagna di circa m 1,15).
3. Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola.	?	La Variante prevede un limitato consumo di suolo naturale / seminaturale, intervenendo su aree già parzialmente impermeabilizzate.
4. Riequilibrio territoriale ed urbanistico.	?	La Variante interviene su un ambito già destinato ad “Attività produttiva in zona impropria n. 21” ai sensi della LR 11/1987.
5. Migliore qualità dell'ambiente urbano.	++	La definizione del progetto ed il relativo inserimento paesistico-ambientale influisce direttamente sull'attuale assetto locale.
6. Uso sostenibile delle risorse naturali.	-	La Variante prevede un limitato consumo di suolo e, comunque, fa parte del tessuto urbanistico quale “Attività produttiva in zona impropria n. 21” ai sensi della LR 11/1987 e, quindi, privo dei caratteri di naturalità; l'aumento degli addetti all'attività produttiva e l'incremento delle lavorazioni comporterà un ulteriore consumo di risorse idriche, anche se

⁹ Lo sviluppo sostenibile non è una semplice questione di qualità ambientale, né di solo contenimento dell'uso di energie fossili: è un itinerario di trasformazione del rapporto tra le società locali e l'ecosistema alle sue varie scale, rapporto mediato da apparati culturali, sociali e demografici, economici e tecnologici. Se la qualità ambientale e le performance energetiche sono una utile unità di misura, le sue modalità devono ricomprendere questo sfaccettato insieme di elementi. Molti dei quali leggibili e regolabili proprio delineando le modalità di organizzazione del territorio. I temi in evidenza sono numerosi. Un primo aspetto, spesso trascurato, è il necessario sostegno allo sviluppo da parte della popolazione regionale, come garante sia della produzione, che di una cospicua domanda interna ma anche come rinnovatrice delle dinamiche culturali e sociali. La nostra regione conosce da tempo un declino demografico, ora più che compensato dall'immigrazione, cui va ricondotta a sua volta, l'apparire di temi sociali ineludibili, nuovi e complessi.

		in parte mitigato da specifiche opere ecoefficienti.
7. Riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta.	+	L'insieme delle sorgenti responsabili del rumore prodotto dall'insediamento in esame rispetteranno i limiti differenziali
8. Miglioramento della qualità delle risorse idriche.	+	Lo smaltimento delle acque nere avverrà tramite allaccio alla rete comunale, che è munita di impianto di depurazione.
9. Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica.	++	I risvolti socio-economici derivanti dalla realizzazione delle opere si tradurranno in sviluppo locale e benefici sia diretti che indiretti; in un comune come Codevigo le attività economiche rappresentano un settore di primaria importanza per lo sviluppo economico e sociale, in grado di incidere positivamente sull'aumento delle capacità occupazionali.
10. Conservazione o ripristino della risorsa idrica.	+	La Variante prevede maggiore aree permeabili per una diminuzione del deflusso superficiale. L'utilizzo di strumenti di controllo per la gestione della risorsa idrica potrà comportare una parziale riduzione dei consumi.
11. Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili.	+	Vengono indicate nella fase realizzativa e gestionale criteri finalizzati a contenere il consumo energetico e/o all'utilizzo di fonti rinnovabili.
12. Impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione.	+	Vengono indicate nella realizzazione di edifici l'utilizzo di tecniche per l'efficienza energetica e la riduzione delle dispersioni energetiche.
13. Riduzione della produzione, recupero di materia recupero energetico dei rifiuti.	-	La Variante induce all'aumento di presenze umane, con il conseguente incremento nella produzione di rifiuti.

Matrice di Coerenza tra Obiettivi/Azioni specifiche del Piano degli Interventi e obiettivi di Sostenibilità

7.2. La sostenibilità ambientale della Variante al PAT

Si prefigurano come interventi sostenibili quelli i cui criteri di progettazione tengono in forte considerazione il risparmio energetico, la gestione razionale delle risorse, le richieste degli utilizzatori finali di praticità e facilità d'uso, curabilità e costanza nella qualità, da inserire nel quadro delle caratteristiche di sostenibilità di un'area periurbana riferite ai sistema del verde, dell'acqua, degli impianti ed al sistema architettonico, e legate in maniera imprescindibile alle caratteristiche fisiche del sito stesso. Ciò premesso, avuto presenti:

- le analisi ambientali effettuate e le relative criticità presenti sul territorio di Codevigo;
- la proposta della Variante con i relativi elaborati;
- le norme che sottendono la Variante esaminata,

al fine di attenuare le ricadute negative significative derivanti dall'attuazione della Variante puntuale al PAT, la stessa ha assunto nel corpo normativo delle NTA le indicazioni / suggerimenti per un migliore inserimento delle opere nel contesto paesistico-ambientale esaminato e per contenere il consumo di suolo naturale / seminaturale derivante dalle realizzazione delle opere previste dalla stessa Variante. È indicato, inoltre, un sistema di direttive / prescrizioni assunte nelle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al fine di assicurare la corretta esecuzione delle opere, nonché una corretta gestione delle stesse.

Alla luce dell'analisi effettuata è possibile affermare che la trasformazione urbanistica comporta dei disturbi all'ambiente in gran parte reversibili e mitigabili con opportuni accorgimenti. In relazione ai possibili impatti derivanti da emissioni dei mezzi di trasporto, dal rumore, dal sollevamento di polveri con conseguente dispersione delle stesse lungo la viabilità, si attueranno le precauzioni di sicurezza previste dalla legge ed opportuni provvedimenti quali la periodica annaffiatura delle aree in caso di tempo secco e la pulizia con spazzatrici della viabilità, che consentiranno di minimizzare gli impatti negativi generati. Ovviamente, verrà eseguito un adeguato stoccaggio dei rifiuti prodotti in fase di allestimento dell'area e del cantiere. Le installazioni provvisorie e le opere accessorie saranno smantellate al termine dei lavori e si provvederà al recupero ambientale dell'area, ripristinando o migliorando la situazione ante operam. La raccolta differenziata dei rifiuti avrà lo scopo di mantenere separate le frazioni riciclabili (non solo per tipologia, ma anche per quantità) da quelle destinate allo smaltimento in discarica per rifiuti inerti, ottimizzando dunque le risorse e minimizzando gli impatti creati dall'intervento. Si prevedono azioni di conservazione, manutenzione del sito con piantumazioni di essenze autoctone. Riguardo le specie vegetali da prediligere per interventi di rinaturalizzazione o di completamento dell'area, la stessa dovrà presentare aspetti di compatibilità con le caratteristiche ecologiche e fitoclimatiche dell'area vasta. Basando le scelte su questo principio, si giungerà così alla creazione di un ecosistema più stabile e all'ottimizzazione delle risorse impiegate con un minore dispendio economico.

Di seguito viene presentata una tabella nella quale sono state individuate e riportate le pressioni specifiche attese dalla attuazione degli interventi previsti, gli impatti relativi a tali pressioni e le mitigazioni previste dalla Variante. Si sottolinea, inoltre, che gli impatti sono stati valutati relativamente alla variazione di destinazione urbanistica dell'ambito valutato.

	Fattore	Potenziale effetto	Indicazione di compatibilità
Popolazione / Ricettori antropici / Salute umana	Destinazioni d'uso al contorno.	Presenza di attività residenziali	Compatibili con le previsioni della Variante alla luce delle mitigazioni previste.
	Accessibilità e viabilità	Non si riscontra la presenza di potenziali effetti significativi derivanti dagli interventi o l'eventuale esposizione degli abitanti in quanto verranno realizzate opere di mitigazione.	Non previste.
	Radiazioni non ionizzanti	Non vi è la presenza di criticità o fenomeni di impatto nelle aree di intervento o al contorno	Non previste.
	Rischi territoriali	L'area oggetto di valutazione ricade in ambito di vincolo idrogeologico.	Saranno attuati interventi di mitigazione, nonché garantita la capacità dell'invaso di laminazione esistente pari a mc 585, mantenendolo costantemente in buono stato di manutenzione in modo da garantirne la completa funzionalità.
Suolo, acqua, aria e i fattori climatici	Suolo (consumo)	Si riscontra consumo di suolo non edificato.	Il consumo di suolo è opportunamente compensato con zone destinate alla realizzazione di aree sistemate a verde. Inoltre per il sistema dei parcheggi è previsto l'utilizzo di materiali permeabili.

	Suolo e sottosuolo	Non si riscontra la presenza di potenziali effetti significativi derivanti dalle trasformazioni urbanistiche.	L'ampliamento verso nord sarà sopraelevato dal piano campagna di circa m 1,15, che è un'ulteriore garanzia per la salvaguardia dell'attività lavorativa e dei prodotti alimentari stoccati al suo interno, in caso di una ipotetica esondazione del fiume Brenta o del canale consorziale Cavaizza.
	Acque superficiali e sotterranee	Non si riscontra l'eventuale esposizione degli addetti a fattori di disagio/inquinamento. Consumo di risorse idriche.	Si indica di inserire quali indirizzi per la fase attuativa l'utilizzo di soluzioni di recupero delle acque di seconda pioggia ai fini del sistema di irrigazione nonché l'impiego di materiali permeabili (ove compatibile) per le pavimentazioni, favorente la reinfiltrazione in loco delle acque meteoriche.
	Qualità dell'aria	Non c'è un aumento significativo di inquinanti.	Al fine di mitigare le emissioni gassose dovute soprattutto all'aumento del traffico, è prevista la piantumazione di assenze arboree con la funzione del loro assorbimento.
	Rumore	Non c'è inquinamento acustico.	I livelli di rumorosità rientreranno entro i limiti della classificazione acustica del territorio.
Energia	Efficienza energetica	Aumento dei consumi di energia.	La progettazione dovrà prevedere la realizzazione di edifici a domanda di energia ridotta ed elevata efficienza energetica e l'uso di tecnologie avanzate per l'illuminazione, per i sistemi di climatizzazione e per le caldaie da riscaldamento.
Rifiuti	Produzione e sistema di gestione	Aumento della produzione di rifiuti solidi urbani.	Promuovere il recupero dei rifiuti mediante il riciclo.
Biodiversità, flora, fauna	Presenza di ecosistemi/biodiversità	Le aree interessate dagli interventi non sono limitrofe a SIC/ZPS.	Non previste.
	Presenza di flora (individui arborei)	Non vi sono essenze arboree protette	Si segnala l'opportunità di impiegare specie autoctone dove sia prevista la piantumazione di nuovi individui arborei.
Paesaggio, beni materiali, patrimonio culturale	Sistema delle relazioni percettive e visuali	Introduzione di nuovi ingombri fisici e/o nuovi elementi	Utilizzo di metodologie costruttive e materiali compatibili con le caratteristiche dei luoghi volti alla valorizzazione del paesaggio.

Fattori di pressione dei potenziali effetti e indicazioni di compatibilità

Gli effetti sull'ambiente legati all'attuazione della Variante esaminata possono, in sintesi, essere così riassunti:

Effetti Positivi Attesi	Effetti Negativi Attesi
Riqualificazione urbanistica dell'area di intervento.	Aumento del consumo di risorse (energia e acqua) rispetto all'attuale assetto.
Aumento e riqualificazione di area a verde con specie vegetali autoctone.	Poteniale esposizione della popolazione insediata nelle zone limitrofe a fattori di disturbo (prevalentemente rumore e inquinamento da sostanze volatili).
Miglioramento della viabilità esistente attraverso la realizzazione di nuovo parcheggio integrata con verde e specie vegetali autoctone.	La superficie complessiva impermeabilizzata, prevista dal progetto, è di circa mq 8.930 con un aumento di circa mq 584 rispetto a quella esistente, mentre la superficie complessiva semipermeabile prevista dal progetto è di circa mq 938.
Allacciamenti di gas, energia, acqua e fognatura nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni.	Aumento della produzione di rifiuti legato all'ampliamento dell'attività produttiva.
Sviluppo / assetto sostenibile dell'area.	La superficie complessiva impermeabilizzata, prevista dal progetto, è di circa mq 8.930 con un aumento di circa mq 584 rispetto a quella esistente, mentre la superficie complessiva semipermeabile prevista dal progetto è di circa mq 938 con una diminuzione di circa mq 2.500 rispetto a quella esistente. Pertanto, la Variante propone un aumento dell'area a verde di circa mq 1.900 e l'ampliamento e integrazione della mitigazione ambientale contro l'intrusione visiva con la messa a dimora di essenze arboree ad alto fusto quali pioppi cipressini uguali agli esistenti e arbusti lungo il fiume Brenta e il canale consorziale Cavaizza.

Effetti positivi e negativi attesi

Gli effetti negativi attesi sono opportunamente mitigati con idonee misure di mitigazione e/o compensazione previste nelle NTA della Variante.

7.3. Conclusioni

7.3.1. Proposta di non assoggettabilità alla procedura di VAS

Dopo aver tenuto conto:

- degli obiettivi adottati dal Comune di Codevigo con il PAT, volti a razionalizzare l'esistente, a ridurre l'impatto sull'ambiente mediante la determinazione degli standard urbanistici e del volume edificabile;
- della puntualità delle analisi, della valutazione dell'esistente e della qualità della proposta progettuale che caratterizza la Variante;
- dell'assenza di previsioni urbanistiche che possano compromettere le potenzialità naturalistiche ed ambientali del territorio interessato;
- degli effetti determinati dalla Variante che sono assenti e/o sono a scala sub-locale;

Visto

- il risultato della valutazione della Variante e degli impatti che questa potrebbe avere, effettuata in un’ottica squisitamente di Sostenibilità Ambientale;
- le misure di mitigazione previste/prescritte dalla Variante per eliminare gli eventuali effetti negativi ma, anche, la realizzazione di ulteriori misure di rinaturalizzazione volte a migliorare lo stato ambientale attualmente riscontrabile, si può verosimilmente affermare che l’attuazione della Variante non produce impatti negativi aggiuntivi sul sistema ambientale coinvolto. Al contrario, cura la mitigazione degli impatti esistenti.

Pertanto, si propone di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al PAT del Comune di Codevigo relativa all’ampliamento dell’attività produttiva esistente.

CAPITOLO 8 – AUTORITÀ AMBIENTALI DA CONSULTARE – PROPOSTA

In relazione agli esiti delle analisi ambientali effettuate e tenuto conto delle caratteristiche della Variante puntuale al PAT, si ritiene che i soggetti con competenza amministrativa in materia ambientale che potrebbero essere interessati dagli effetti derivanti dall'attuazione della Variante stessa possano essere i seguenti:

Autorità ambientali, proposte, da consultare	PEC
Comune di Codevigo (PD)	<i>codevigo.pd@cert.ip-veneto.net</i>
ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova	<i>dappd@pec.arpav.it</i>
ULSS 3 - Serenissima	<i>protocollo.aulss3@pecveneto.it</i>
Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali	<i>alpiorientali@legalmail.it</i>
Consorzio di Bonifica Bacchiglione	<i>bonifica@pec.consorziobacchiglione.it</i>
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova	<i>bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it</i>
Provincia di Padova	<i>provincia.padova@cert.ip-veneto.net</i>
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto	<i>mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it</i>
Soprintendenza Archeologia del Veneto	<i>mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it</i>
Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso	<i>mbac-sbeap-vebpt@mailcert.beniculturali.it</i>

WEBGRAFIA

www.europa.ue

www.beniculturali.it

www.minambiente.it

www.isprambiente.it

www.regione.veneto.it

www.provincia.pd.it

www.arpa.veneto.it

ALLEGATI

1. *Valutazione di Incidenza: Allegato E, DGR 1400/2017 - Dichiarazione;*
2. *Valutazione di Incidenza: DGR 1400/2017 - Relazione Tecnica -;*
3. *Modello di Informativa - ex art 13 GDPR.*

Lendinara, Novembre 2018

Il Valutatore
Arch. Giovanni Battista Pisani



Pagina lasciata intenzionalmente bianca